CXCVIII. SEDUTA

VENERDÌ 29 APRILE 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 7209

Disegno di legge: « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » (268-A *Urgenza*) (Seguito della discussione):

ROMANO Domenico, *relatore* . 7210 *passim* 7239
BATTISTA . .7211, 7213, 7217, 7226, 7239, 7241
FERRARI . . . . . 7211 *passim* 7237
ZIINO 7211, 7232, 7235, 7241, 7244
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 7213 *passim* 7243
ALBERTI Giuseppe 7216, 7217
MACRELLI 7218, 7219
TROIANO 7220
BUIZZA 7220
CARELLI 7221, 7243
PANETTI 7224, 7225
CAPPA 7229, 7233, 7236, 7238, 7242
SILVESTRINI 7229
GALLETTO 7233
GENCO 7235
PERSICO 7235, 7237
ZOLI 7236, 7237, 7240
RIZZO 7237
RICCI Federico 7240
TOMMASINI 7243
CINGOLANI 7244

Disegno di legge (Trasmissione) 7209

Interpellanza (Annunzio) 7247

Interrogazioni (Annunzio) 7248

Inversione dell'ordine del giorno:

CAPPA 7210

Mozione d'ordine:

LUCIFERO 7245, 7247
CINGOLANI . . . . . *Pag.* 7246
PRESIDENTE 7246
MANCINI 7246
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7247
D'INCÀ 7247

Per la chiusura della Fiera di Milano:

DI GIOVANNI 7231

Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (Risultato) 7210, 7245

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori Lamberti per giorni 10 e Quagliariello per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ha trasmesso un disegno di legge, deliberato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

dall'Assemblea stessa nella seduta del 13 corrente, concernente le norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (388).

Nella lettera di trasmissione si fa presente l'opportunità che il provvedimento sia esaminato dal Senato con la procedura d'urgenza.

Metto ai voti la richiesta di procedura d'urgenza.

(È approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

Prima di procedere alla votazione, estraggo a sorte i nomi dei senatori incaricati dello scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati, quali scrutatori della votazione, i senatori Benedetti Tullio, Cappellini, Carelli, Lanzetta e Lodato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Le urne rimangono aperte).

Inversione dell'ordine del giorno.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Signor Presidente, faccio osservare che al punto due dell'ordine del giorno sono posti due disegni di legge di cui è relatore il senatore Galletto che non è presente in questo momento. Al punto terzo dell'ordine del giono è posto il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ». Si tratta di un disegno di legge di importanza rilevante, che il Paese attende con urgenza. Inoltre è presente il senatore Romano Domenico, relatore di questo disegno di legge.

Propongo quindi l'inversione dell'ordine del giorno, per passare subito alla discussione di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno presentata dall'onorevole Cappa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione» (268-A *Urgenza*).

PRESIDENTE. Sulla discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » si era giunti all'approvazione dell'articolo 5.

Dai senatori Cosattini, Grisolia, Priolo, Lanzetta, Nobili e Alberti Giuseppe è stato presentato il seguente articolo 5-*bis*:

« Ai fini di cui all'articolo 5, la spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti puo essere determinata dagli Uffici del Genio civile anche mediante appalti-concorsi per l'aggiudicazione delle opere relative a chi ne assuma l'esecuzione nel modo migliore e a minor prezzo ».

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria a questo articolo 5-*bis*.

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei proponenti è presente, questo articolo aggiuntivo si intende ritirato.

Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata della perizia del fabbricato, distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Massini di sostituire al primo comma la seguente dizione:

« I proprietari dei fabbricati distrutti, per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge, devono presentare domanda al Comitato comunale per le riparazioni edilizie e in mancanza di questo, al sindaco del comune, corredata della perizia del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e di documenti comprovanti la proprietà dell'area; domanda e documenti che verranno dallo stesso Comitato o dal sindaco inoltrati al Genio civile.

« Gli Uffici del Genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute ».

BATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Questa mattina abbiamo avuto una riunione per il coordinamento di questo emendamento; la Commissione è rimasta d'accordo nel senso di respingere la prima parte dell'emendamento e di accettare l'ultimo comma. Su questo punto erano d'accordo anche i presentatori.

FERRARI. Questa mattina ci siamo accordati per ritirare la prima parte e mantenere la seconda, da aggiungere alla fine dell'articolo, o comunque, dove sarà fissato in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento del senatore Ferrari ed altri:

« Gli Uffici del Genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è poi, sempre al primo comma, il seguente emendamento del senatore Ziino che consiste nel sostituire alle parole: « della perizia del fabbricato distrutto » le altre: « dello stato di consistenza del fabbricato distrutto ».

Il senatore Ziino ha facoltà di illustrarlo.

ZIINO. Dato che sia la Commissione sia il Ministro mi hanno dichiarato di accettarlo, non ritengo sia necessaria una sua illustrazione.

PRESIDENTE. Lo pongo allora ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio civile, corredata dello stato di consistenza del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Gli Uffici del Genio civile dovranno tenere a disposizione del pubblico un elenco aggiornato delle domande ricevute.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi sono ora tre articoli aggiuntivi: 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, presentati dal senatore Ziino, di cui do lettura:

Art. 6-*bis*.

Il Genio civile procederà all'approvazione dei preventivi di spesa e stabilirà provvisoriamente la misura del contributo in relazione alla spesa per la ricostruzione.

A seguito del collaudo sarà determinata la misura effettiva del contributo.

Quando sarà concesso un contributo diretto in capitale ai sensi dell'articolo 2 della pre-

sente legge, il Genio civile potrà, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, emettere mandati di acconto durante il corso della ricostruzione, in misura non superiore al 75 per cento del contributo spettante in relazione all'andamento dei lavori accertati con regolari stati di avanzamento.

Il pagamento del saldo sarà disposto a seguito del collaudo.

Art. 6-*ter*.

I mutui con gli Istituti di credito fondiario ed edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, dovranno essere stipulati ad un saggio non superiore al 7 per cento, ivi compresi il diritto di Commissione, il diritto erariale ed ogni altro accessorio.

In corrispondenza dei mutui stipulati gli Istituti e il Comitato anzidetti sono autorizzati ad emettere cartelle di serie speciale, fruttifere dell'interesse pattuito al netto del diritto di commissione e di ogni altro accessorio.

Le operazioni di mutuo saranno garantite oltre che dalla ipoteca a favore dell'Istituto mutuante anche dallo Stato, e tale garanzia sarà iscritta sulle cartelle di cui al comma precedente.

Nel caso di concessione di contributo diretto in capitale, i mutui potranno essere stipulati per la parte di spesa a carico del proprietario.

Art. 6-*quater*.

A richiesta del mutuatario, il mutuo potrà essere erogato col sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento.

Il Genio civile rilascerà al richiedente un certificato del contributo provvisoriamente stabilito, in base al preventivo di spesa approvato, e l'Istituto mutuante si baserà a sua volta su tale certificato per stipulare un contratto preliminare di mutuo e fare nel corso dei lavori anticipazioni al mutuatario nella misura non superiore al 75 per cento della spesa preventivata.

Dopo il collaudo dei lavori, il Genio civile determinerà la somma effettiva dovuta al proprietario per contributo dello Stato, e provocherà la emissione del relativo decreto da parte del Ministero dei lavori pubblici.

In base a tale decreto sarà stipulato il contratto di mutuo e sarà versato al mutuatario il saldo a copertura della spesa accertata per la eseguita costruzione.

Il senatore Ziino ha però dichiarato che, in seguito ad accordo intervenuto con la Commissione, li ritira.

Passiamo all'articolo 7, di cui do lettura:

Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'articolo 2 dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

L'onorevole Ziino propone di sopprimere il primo e il secondo comma di questo articolo.

Domando all'onorevole Ziino se mantiene il suo emendamento.

ZIINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Carelli propone di sostituire la dizione del primo comma colla seguente:

« Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo e per la garanzia di eventuali mutui contratti con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, si applicano le norme del capo secondo del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ».

Domando all'onorevole Carelli se mantiene il suo emendamento.

CARELLI. Ritiro il mio emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma l'onorevole Battista propone di sostituire alle parole « Ministero dei lavori pubblici » le altre: « Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Domando all'onorevole Battista se mantiene questo emendamento.

BATTISTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pure al secondo comma gli onorevole Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Massini propongono di sostituire alle parole: « del Ministero dei lavori pubblici » le altre: « dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Domando all'onorevole Ferrari se mantiene il suo emendamento.

FERRARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al terzo comma gli onorevoli Battista, Ricci Mosè, Ziino, Panetti e Ferrari propongono il seguente emendamento aggiuntivo: « In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'articolo 77 del decreto 10 aprile 1947, n .261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950 ». Ha facoltà di parlare l'onorevole Battista per svolgere il suo emendamento.

BATTISTA. L'emendamento testè letto, che io ho presentato insieme ad altri colleghi, è concordato con la Commissione. Poichè esiste un premio di acceleramento in base alle leggi precedenti, del 1945 e del 1947, viene riconfermato questo premio purchè i lavori vengano eseguiti entro il 31 dicembre 1950.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si era convenuto questa mattina di ritirarli e di sostituirli con un ordine del giorno come raccomandazione. Tale ordine del giorno stiamo adesso esaminando: se l'onorevole Presidente volesse permetterci di presentarlo in seguito, in modo da avere il tempo di rivederlo, gliene saremmo grati.

PRESIDENTE. La Presidenza aderisce alla richiesta dell'onorevole Battista. Prego il Governo di dichiarare se accetta l'emendamento ora letto.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Battista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Battista ed altri, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 7, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, che con la modificazione testè approvata risulta così formulato:

Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'articolo 2 dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

È consentito ai proprietari, che abbiano avviata la pratica per la concessione del contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

In tal caso ai proprietari compete anche il premio di acceleramento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947,

n. 261, a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti Commissioni mandamentali.

(È approvato).

Vi è ora un articolo 8-*bis* che secondo il testo concordato tra i senatori Ziino, Battista, Ricci Mosè, Cappa, Carelli e Panetti suonerebbe così:

« Nella procedura per la concessione dei contributi hanno la precedenza i proprietari che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

Vi è poi il seguente articolo 8-*bis* proposto dai senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Massini:

« L'ordine di precedenza nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 della presente legge è stabilito nel modo seguente in relazione alle accertate condizioni di ciascun richiedente compreso nelle seguenti categorie:

a) Enti di assistenza, ospedali, consorzi, tra sinistrati, cooperative edilizie;

b) pensionati in genere;

c) operai, impiegati, artigiani, piccoli proprietari, coltivatori diretti, professionisti che traggono il loro reddito esclusivamente dalla attività professionale;

d) tutti i richiedenti di altre categorie a seconda dell'ordine di presentazione delle domande ».

Invito il senatore Ferrari a dichiarare se insiste.

FERRARI. Insisto nell'emendamento che porta la mia firma e quella di altri colleghi. Devo fare solo una correzione. Alla lettera *a*) dell'emendamento è detto: « Enti di assistenza, ospedali ... ».

Queste parole vanno soppresse perchè i lavori che riguardano gli Enti di assistenza e gli ospedali sono, per altre leggi, a totale carico dello Stato. Per il resto lo conservo immutato.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Ferrari perchè non è possibile documentare questa precedenza assoluta dei pensionati, operai, impiegati, artigiani ecc. Si avrebbe una procedura molto complicata ed una documentazione molto complessa.

D'altra parte se si ammette solo il criterio della preferenza, l'emendamento si identifica con quello del senatore Ziino che la Commissione ha accettato.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del relatore per gli stessi motivi di carattere pratico.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8-*bis* presentato dal senatore Ferrari ed altri con la modificazione apportatavi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane pertanto l'articolo 8-*bis* nel testo che abbiamo letto, cioè nel testo proposto dai senatori Battista, Ziino ed altri. Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO II.

RICOSTRUZIONE
A CARICO DELLO STATO

Art. 9.

L'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento diffe-

rito, di cui all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra.

« I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

« L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli Enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947 n. 261.

« L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

« *a*) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel Comune;

« *b*) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

« *c*) i funzionari dello Stato e di altri Enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sè o per la propria famiglia;

« *d*) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

« Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

« La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

« Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

« Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli Enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata ».

Su questo articolo è stato presentato dai senatori Ferrari, Cappellini, Meacci, Troiano, Massini e Ruggeri un emendamento tendente a sostituire il testo della Commissione con quello governativo.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari per svolgere l'emendamento proposto.

FERRARI. L'articolo della Commissione restringe la portata dell'articolo proposto dal Governo. Noi riteniamo che debba essere mantenuta la dizione governativa. In essa infatti è detto « ... e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto ». La dizione della Commissione limita « ai senza tetto per causa di guerra » la costruzione di fabbricati a carattere popolare. Noi chiediamo che sia estesa a tutti i senza tetto questa disposizione come avviene appunto nel testo del Governo.

PRESIDENTE. Domando al relatore di esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Nel primo comma la Commissione ha aggiunto che gli alloggi vengono assegnati con preferenza a coloro i quali sono rimasti senza tetto per causa di guerra; perchè prima, s'intende, bisogna dare un tetto ai sinistrati dalla guerra, e poi agli altri.

Per questa ragione la Commissione ha aggiunto le parole: « per causa di guerra ». Non possiamo quindi accettare l'emendamento del senatore Ferrari.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Ferrari che tende a ripristinare la primitiva dizione governativa. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Segue ora un emendamento concordato dei senatori Battista e Ferrari del seguente tenore:

Alla lettera *a*) di cui al quarto comma del nuovo testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, aggiungere: « e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione qualora il proprietario s'impegni ad eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza dal diritto ai contributi ».

Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il loro parere in proposito.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Questo emendamento è stato concordato con il collega Ferrari sulla dizione dell'emendamento del senatore Battista. La Commissione lo accetta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Battista e Ferrari accettato dal Governo e dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo complesso con l'aggiunta testè approvata, alla lettera *a*) del comma quarto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III.

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 10.

L'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del Genio civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

« Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

« Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

« Il recupero delle somme anticipate dallo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa ».

Qui abbiamo alcuni emendamenti ed in primo luogo quello del senatore Alberti Giuseppe che propone di inserire dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, il seguente:

« I piani di ricostruzione debbono essere sottoposti al parere delle Autorità sanitarie provinciali e centrale, e per la Sicilia al parere dell'Autorità sanitaria regionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alberti Giuseppe per illustrare il suo emendamento.

ALBERTI GIUSEPPE. La ragione che mi ha spinto a formulare l'emendamento è l'osservazione che vedo cadere in desuetudine delle buone costumanze, mentre qualche volta siamo, in questa materia e in quella dell'igiene pubblica, dei maestri; tali riconosciuti all'estero. Ad esempio, nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Alto Commissariato dell'igiene e sanità pubblica è rappresentato dal Segretario generale, persona non tecnica. Ora, vorrei cogliere questa occasione per riaffermare la necessità che in

un consesso che può essere anche di natura altamente tecnica, figuri un tecnico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Domenico per esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione osserva in proposito che i piani di ricostruzione vengono approvati, a seconda dell'importo, o dai Comitati tecnici dei Provveditorati alle opere pubbliche o dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ora, del Comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche fa parte il medico provinciale, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e questi rappresentanti possono fare le osservazioni che credono sul progetto di ricostruzione. Perciò appare superfluo l'emendamento proposto dal senatore Alberti Giuseppe e pertanto la Commissione ritiene di non doverlo accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per esprimere in proposito il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del relatore aggiungendo che, pur apprezzando i motivi che hanno mosso il senatore Alberti Giuseppe, la questione della rappresentanza in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la quale il senatore Alberti lamenta che non si tratti di un tecnico, cioè di un medico, non si deve, a mio avviso, porre in questa sede ma nella sede competente.

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Se il Governo dà qualche assicurazione di benevola considerazione della mia proposta, io sono disposto a ritirare l'emendamento.

Faccio osservare che in tanta tecnicizzazione della vita moderna, non è inopportuno porre anche questo problema.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è disposto, nei limiti del possibile, a prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Alberti, come raccomandazione.

ALBERTI GIUSEPPE. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti presentati dall'onorevole Battista:

« Nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, aggiungere in fine: ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici " ».

« Nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dopo le parole: „5.000 abitanti" aggiungere le altre: "ed in quei comuni di popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento " ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battista per illustrarli.

BATTISTA. Dichiaro di ritirare il secondo emendamento. Insisto però sopra il primo per una ragione d'indole pratica.

Nell'attuazione dei piani di ricostruzione il Ministero dei lavori pubblici riconosce a totale carico dello Stato tutte le opere che sono state spostate per attuare appunto i piani di ricostruzione. Vi sono però dei casi nei quali quelle opere vengono spostate anche indipendentemente dagli stessi piani di ricostruzione. Innanzi tutto vi sono delle città e dei paesi per i quali non vi è obbligo di un piano di ricostruzione e, comunque, delle volte ragioni tecniche impongono al Genio civile di fare degli spostamenti. Naturalmente in questi casi non deve essere il Comune a pagare le spese per la ricostruzione di dette opere ed è giusto che la spesa relativa sia a carico dello Stato che praticamente ne ha ordinato l'esecuzione.

Per queste ragioni ho presentato l'emendamento in base al quale si fa carico allo Stato della spesa di tutte quelle opere il cui spostamento è stato riconosciuto ammissibile dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano il primo emendamento Battista che consiste nell'aggiungere in fine del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261,

le parole: « ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici »?

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dai senatori Macrelli, Silvestrini, Conti e Raja è stato presentato il seguente emendamento tendente a sopprimere il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Il quarto comma è quello che riguarda i Comuni inferiori ai 25 mila abitanti; io proponevo la soppressione perchè pensavo che la legge non dovesse distinguere tra Comune e Comune e non dovesse preoccuparsi del numero della popolazione, ma dovesse preoccuparsi delle necessità delle popolazioni. Di fronte però alle esigenze di bilancio e di fronte alle opposizioni che sono venute soprattutto dal banco della 5ª Commissione, non posso insistere sull'emendamento, e quindi lo ritiro. Mi auguro però che quella eccezione o cui si fa cenno in un altro capoverso della legge, venga applicata in pieno per tutti i Comuni che si trovino nelle stesse condizioni di bisogno dei Comuni che hanno una popolazione inferiore ai 25 mila abitanti.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 10 come risulta in seguito all'emendamento del senatore Battista, testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del Genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorchè destinate all'edificazione, ricadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione ».

(È approvato).

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 13.

Ne do lettura nel testo ministeriale:

Art. 13.

Il 1° comma dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come segue:

« Per la procedura delle espropriazioni delle aree comprese nel piano di ricostruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154. In ogni caso l'indennità di espropriazione non potrà essere superiore a dieci volte il valore dell'immobile del 1940 ».

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Sono contrario alla soppressione in quanto rappresenta un aggravio per i Comuni e quindi un ostacolo ai piani di ricostruzione; chiedo pertanto che sia mantenuto l'articolo del progetto di legge.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione ha creduto di sopprimere questo articolo per le seguenti ragioni. Anzitutto vi è un principio di massima, raccomandato dal Ministero della giustizia in via generale, che

le eccezioni alle leggi si devono fare quando concorrano speciali condizioni, diversamente non sono giustificate. Ora, la Commissione, con la soppressione, intende che le espropriazioni delle aree siano fatte con la legge ordinaria del 25 luglio 1865, n. 2359, e ciò tanto più che la stessa disciplina è prevista nell'altro disegno di legge sull'incremento edilizio, presentato dal Ministro dei lavori pubblici e già approvato dalla Camera. Lo stesso criterio adotta la legge precedente a questa, quella del 10 aprile 1947, n. 261, e perciò la Commissione non avendo riscontrato condizioni tali da giustificare una eccezione alla norma della legge generale, ha proposto la soppressione dell'articolo, con il che resta in vigore l'articolo 70 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Sopprimendo questo articolo e riportandoci alla legge corrente noi portiamo il valore dei terreni al valore venale attuale. Senza dubbio, questo non soltanto aggrava enormemente i bilanci comunali, ma mette i Comuni in difficoltà gravissime, in modo da rendere molto dubbia l'applicazione della legge, in quanto i piani di ricostruzione saranno resi molto, ma molto più difficili. Io prego gli onorevoli senatori di rendersi conto di ciò ed insisto perchè sia ripristinato l'articolo del progetto ministeriale.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. C'è un'altra considerazione, che fa rigettare questa proposta, e cioè che gli espropriati sono gli stessi danneggiati. Non si può gravare la condizione di questi, che verrebbero ad essere danneggiati due volte: una prima volta dalla guerra e una seconda volta dalla espropriazione a prezzi inferiori a quelli correnti. Noi dobbiamo seguire la legge ordinaria senza preoccuparci delle conseguenze finanziarie.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Io ho domandato la parola sull'articolo 13 per un'altra considerazione. Dichiaro di associarmi a quello che ha detto il collega Ferrari. In sede di discussione generale ho chiesto spiegazioni, tanto al Governo quanto alla Commissione, a proposito del metodo della espropriazione; non ho avuto però nessuna risposta tranquillizzante ed ho prospettato degli elementi precisi, per cui, quando domani si dovesse procedere — come si dovrà indubbiamente procedere — ad una espropriazione, saranno tali e tante le pratiche da rendere quasi impossibile l'attività soprattutto degli Enti pubblici in proposito. Io mi sono permesso di citare al Senato tutta la procedura che si dovrebbe seguire in materia di espropriazione. Qui non si fa soltanto accenno alla legge del 1865, ma si fa riferimento anche alla legge del 1° marzo 1945, n. 154, al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e cioè ad un complesso di norme legislative che finiranno per intralciare quello che dovrebbe essere invece un lavoro rapido e sbrigativo. In materia si faceva e si fa appello all'articolo 3 della legge 17 aprile 1948, che richiama a sua volta tutti gli altri precedenti legislativi in materia; e voi ricordate che io accennavo appunto all'intervento del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato; non solo, ma si imponeva e si impone, se rimane la dizione della legge attuale, che sia presentato per ogni richiesta un piano finanziario, elaborato con i comparti edificatori, uno schema disciplinato per le concessioni, una relazione tecnico-finanziaria, per ottenere poi finalmente l'autorizzazione alla espropriazione.

Ora, è possibile tutto questo, signori senatori? Siamo in una materia delicata e grave. Noi intendiamo affrontare e risolvere nei limiti del possibile questo problema, che interessa la grande generalità della popolazione; viceversa restiamo ancora sul terreno antico e ci ingolfiamo in tutte quelle misure che sono volute da una congerie di leggi che non servono certo a snellire i procedimenti. Io vorrei quindi, e dal Governo e dalla Commissione, una assicurazione in proposito, e ciò chiedo soprattutto nell'interesse delle Amministrazioni comunali. L'articolo 13 fa parte di quel complesso di norme che riguardano appunto il piano di ricostruzione: se voi mi avete ap-

provato l'articolo 10 e mi avete già messo in difficoltà i Comuni superiori a 25 mila abitanti, figuriamoci quello che accadrà quando questi poveri Comuni, dai bilanci dissestati, si troveranno nella condizione di chiedere l'autorizzazione per le espropriazioni. Domando quindi che dai banchi, della Commissione e del Governo, mi venga una parola rassicuratrice.

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Desidererei dire che sulle aree si fanno solitamente molte speculazioni. Bisogna anche tener conto dell'alto prezzo della terra, provocato dal fatto che si estende successivamente l'area che viene occupata dalla popolazione in continuo aumento. I proprietari già hanno per le loro terre un aumento straordinario di prezzo per questo fatto. Dobbiamo preoccuparci che si arrivi ad una piccola diminuzione in base a questa legge? Teniamo invece presente che di solito si fanno molte speculazioni sulle aree. È giusto perciò che si mantenga il criterio fissato dal disegno di legge e che non si dia la possibilità di aumentare i prezzi secondo il prezzo attuale della terra, come si vorrebbe fare con l'emendamento proposto.

BUIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. Vorrei richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto: l'articolo viene soppresso perchè non fa altro che riprodurre l'articolo 9 del decreto 1° marzo 1945, n. 154, sulle norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. Viene soppresso, perchè è prevista da un articolo di questo disegno di legge, l'autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici di riunire in testo unico le disposizioni di legge che si riferiscono alla ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra e alla formazione di piani di ricostruzione.

Ora, per illustrare la situazione al collega Macrelli, io vorrei leggergli l'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, che reca le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dove è prevista tutta una procedura, sempre in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma a termini abbreviati, procedura che dirò d'ugenza. Vengono demandate al Prefetto, in termini precisi, le funzioni per l'espropriazione. Quindi, sotto il punto di vista della rapidità della procedura, non possono sorgere difficoltà, tanto più che l'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministero, corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità.

Nell'articolo 13 del progetto si diceva: « In ogni caso l'indennità di espropriazione non potrà essere superiore a 10 volte il valore dell'immobile nel 1940 ». Non sembra equo imporre, a chi è stato danneggiato con la distruzione del proprio fabbricato, anche dei limiti nella determinazione dell'indennità dell'area che gli viene espropriata. Si noti che le norme emanate dal Ministero per la redazione di piani per la ricostruzione, ordinano di limitare al minimo indispensabile la espropriazione di aree private; si tratterà quindi quasi sempre di occupazioni marginali che verranno a gravare poco sui bilanci dei Comuni. Comunque, anche nel finanziamento per l'esecuzione di questi piani di ricostruzione è previsto, dalla legge, il contributo dello Stato.

Pertanto è evidente che questo articolo è superfluo in quanto tutto ciò che con esso si vorrebbe regolare è già precisamente e sufficientemente definito dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, che dovrà essere coordinato in testo unico, come è previsto dall'articolo di questo disegno di legge.

Quindi io voterò per la soppressione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Volevo rispondere al senatore Macrelli, il quale ha fatto un richiamo a diverse disposizioni di legge, che la legge del 9 giugno 1945, n. 305, e quella 10 aprile 1947 si richiamano alle disposizioni stabilite nella legge 1° marzo 1945, n. 154, che tratta dei piani di ricostruzione. In questa è previsto che l'espropriazione delle aree si debba fare applicando la legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Circa poi l'altra osservazione, fatta dallo stesso senatore Macrelli, sulla procedura delle

espropriazioni, debbo far presente che l'approvazione del progetto del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilità; e quindi si abbrevia la procedura della legge del 1865. Difatti non resta che fare l'offerta al proprietario della indennità stabilita; se il proprietario l'accetta bonariamente, bene, se invece il proprietario la rifiuta può adire l'autorità giudiziaria per ottenere la determinazione del *quantum*.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In definitiva, con la soppressione proposta dalla Commissione dell'articolo 13 del testo governativo, automaticamente tornerebbe a rimanere in vigore l'articolo 70 della legge 10 aprile 1947, n. 261, il quale stabilisce che per la procedura delle espropriazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, le quali norme, come ha illustrato il relatore, sono diverse da quelle alle quali accennava l'onorevole Macrelli perchè sono molto più semplificate.

Ora, la questione che si sta dibattendo mi pare che sia questa: in sostanza, facendo rimanere in vigore l'articolo 70 della legge 10 aprile 1947, n. 261, si lascia in vigore, salvo la procedura abbreviata, il criterio di valutazione della legge del 1865, mentre, non approvando la soppressione, cioè approvando invece l'articolo 13 del testo governativo, sorge la differenza sulla questione della valutazione, per la quale si pone il limite di dieci volte il valore del 1940.

Questa è tutta la differenza e qui è il nocciolo della questione.

Ora, debbo dire lealmente che dal punto di vista della procedura e dell'attuazione dei piani di ricostruzione, il limite della spesa necessaria a dieci volte quella del 1940 costituisce indubbiamente una facilitazione agli effetti della realizzazione del piano di ricostruzione stesso. Ecco lo scopo per il quale il Ministero aveva proposto questo articolo. D'altra parte le ragioni addotte dal relatore sono ragioni di equità e di carattere giuridico, di fronte alle quali bisogna inchinarsi.

Perciò si tratta solo di decidere se si vuole stabilire che la espropriazione venga pagata secondo le norme del 1865, cioè al valore venale, o se si vuole mettere questo limite a dieci volte il valore del 1940. Naturalmente non posso in questa condizione e di fronte a queste due tesi fare altro che rimettermi all'opinione del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Ferrari, Troiano, Roveda, Ristori, Barontini e Mancini che tende a ripristinare la dizione ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pertanto rimane soppresso l'articolo 13.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Carelli, Ziino, Battista, Ricci Mosè, Panetti e Ferrari, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo la deroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli.

CARELLI. L'emendamento è stato presentato per coordinare le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 con quelle dell'articolo in discussione. In sostanza l'ultimo comma dell'articolo 7 riguarda la concessione del particolare contributo per l'acceleramento del piano di ricostruzione.

Siccome l'articolo 77 viene soppresso ed alcune norme di esso incluse nell'articolo 14, è chiaro sancire che le particolari disposizioni di quell'articolo rimangono in vigore. Ecco perchè l'aggiunta di cui al numero 8 deve essere coordinata con l'articolo 14.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Domenico per esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Noi abbiamo approvato all'articolo 7 un comma aggiuntivo che dice: « In tal caso ai proprietari compete anche il premio d'acceleramento previsto

dall'articolo 77 del decreto 10 aprile 1947 a condizione che i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1950». Occorre perciò fare all'articolo 14 questa aggiunta: «Salvo la deroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge». Difatti l'articolo 7 dice: «È consentito ai proprietari che abbiano avviata la pratica per la concessione dei contributi prima della entrata in vigore della presente legge di chiedere che la concessione del beneficio abbia luogo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 73 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261».

Se non si facesse l'aggiunta all'articolo 14, i danneggiati perderebbero, nel caso specifico, il premio di acceleramento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici per esprimere il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono anch'io favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Carelli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Carelli testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti tutto l'articolo 14 nel suo complesso, che risulta così formulato:

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

«Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente articolo 1.

«Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

«Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni».

(È approvato).

Art. 16.

Ai finanziamenti che la 2ª Giunta del C. A. S. A. S. concederà per agevolare la ricostruzione edilizia anche ai fini della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

A questo articolo è stato proposto un emendamento sostitutivo dai senatori Battista e Ricci Mosè.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Poichè questo articolo riguarda una questione che è poi trattata nell'articolo 35, propongo che la discussione sia rinviata in sede di articolo 35.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito e passiamo all'articolo successivo:

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261.

Art 17.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

«Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il Capo del-

l'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia ».

(È approvato).

Sono stati presentati due articoli aggiuntivi 17-*bis*. Il primo da parte dei senatori Ferrari, Meacci, Troiano e Cappellini così formulato:

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, aggiungere il seguente comma:

« Quando il fabbricato sia prevalentemente adibito ad uso di abitazione, tali disposizioni si applicano anche per la riparazione e la ricostruzione delle parti del fabbricato stesso adibite ad uso commerciale, industriale e professionale ».

Il secondo da parte degli onorevoli Cosattini, Grisolia, Priolo, Lanzetta, Nobili e Alberti Giuseppe del seguente tenore:

Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, inserire il seguente articolo:

« Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Genio civile e la Giunta comunale, può ordinare la costituzione obbligatoria di Consorzi edilizi fra i proprietari danneggiati di un Comune o anche di circoscritte zone minori, quando ciò si ravvisi utile per la soluzione di problemi interessanti la ricostruzione.

« A tali Consorzi, ai fini del migliore incremento della ricostruzione, è data facoltà di disporre per il commassamento delle aree, per la eventuale alienazione e comunque per la migliore utilizzazione degli edifici danneggiati.

« I Consorzi saranno presieduti dal Sindaco, o da un suo delegato. Un regolamento da approvarsi dal Ministro dei lavori pubblici ne determinerà il funzionamento ».

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Ritiro l'articolo 17-*bis* perchè assorbito dal nuovo testo dell'articolo 5 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento Cosattini se intendono mantenerlo.

PRIOLO. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario poichè, in definitiva, questa costituzione di Consorzi obbligatori, a parte la difficoltà pratica di realizzazione, a che cosa servirebbe? Servirebbe esclusivamente (perchè mi pare sia impossibile pensare che i Consorzi possano provvedere alla ricostruzione vera e propria, non avendone i mezzi), alla espropriazione delle aree. Ora, per la espropriazione delle aree vi è una disciplina stabilita dalle leggi 261 e 740 e questa disciplina affida dette funzioni ai Comuni che hanno maggiore autorità e maggiore interesse. Non vedo il perchè noi dovremmo trasferire questa facoltà a dei Consorzi che per di più dovrebbero essere obbligatori. Pertanto il Governo è contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17-*bis* proposto dal senatore Cosattini ed altri, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è ora un articolo 17-*ter*, proposto dai senatori Ferrari, Meacci, Troiano e Cappellini:

« Nell'articolo 16 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sostituire alla cifra: "500.000" ovunque essa ricorra la cifra: "800.000". In particolare il secondo comma del n. 3 del detto articolo 16 resta così modificato: "Il contributo di cui ai numeri 2 e 3 per i lavori che superano l'importo di lire 500.000 fino a lire 1.200.000 è stabilito nella misura fissa di lire 400.000 ed è corrisposto mediante semestralità" ».

L'onorevole Ferrari ha facoltà di illustrarlo.

FERRARI. Questo articolo è chiarissimo ed è stato proposto per mantenere un rapporto logico nei valori. Si tratta cioè di un aggiornamento dei valori riferito all'attuale situazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere il parere della Commissione.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Il relatore è contrario all'articolo per il principio che esso porterebbe un onere grave allo Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato, per esprimere il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è decisamente contrario a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 18.

Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte del senatore Panetti:

« Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

" Nel caso di fabbricati a proprietà indivisa e nei riguardi delle parti di proprietà comune ai condomini di edifici danneggiati (tetti, sotterranei d'uso comune ecc.), la determinazione del contributo è fatta sommando le quote corrispondenti a ciascuno dei comproprietari in ragione della sua quota di comproprietà e tenuto conto della misura del contributo che lo riguarda singolarmente viste le sue condizioni patrimoniali " ».

Inoltre, i senatori Ferrari, Meacci e Cappellini propongono di aggiungere, dopo la parola: « reddito », le altre: « dei vari comproprietari, suddividendo cioè la spesa ammessa a contributo in parti proporzionali alle aliquote di proprietà dei singoli comproprietari ed assegnando ad ognuna di tali aliquote il contributo spettante al relativo proprietario tenuto conto delle sue condizioni patrimoniali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Panetti, per svolgere il suo emendamento.

PANETTI. L'emendamento che mi permetto di proporre ha un contenuto apparente di giustizia tanto chiaro che a prima vista sembrerebbe inutile ogni perorazione per appoggiarlo. L'articolo sostitutivo, in sostanza, dice che per i comproprietari di un edificio indiviso le provvidenze dello Stato devono conteggiarsi come somma di quelle che spettano a ciascuno in ragione delle sue quote di comproprietà e in ragione della percentuale, che secondo il suo grado di agiatezza gli compete; più esattamente in ragione dell'ammontare del suo imponibile patrimoniale nell'esercizio dell'anno 1945. Invece, la disposizione proposta dalla Commissione, che in fondo è quella contenuta nel disegno di legge ministeriale, precisa, che la percentuale sulla quale saranno accordati i sussidi, corrisponde per tutti i comproprietari, alle condizioni del più abbiente, il che, significa, alle peggiori condizioni, cioè a quelle del meno favorito.

Debbo però subito aggiungere che io non ho il merito della scoperta di questa apparente contraddizione coi principi del buon senso e del diritto, perchè prima di me il senatore Battista aveva già mosso obbiezioni in proposito, in sede di Commissione, obbiezioni che poi ha ritirato, dopo gli argomenti che gli furono opposti. Questi argomenti, se ho ben compreso, sono piuttosto di carattere fiscale, anzichè giuridico. Essi dicono che se la divisione della proprietà non risulta in modo ineccepibile da un atto legale di divisione, sono a temersi frodi dagli interessati, nel senso che essi potranno tentare di fare apparire maggiore l'aliquota di comproprietà spettante al comproprietario, la cui percentuale di sussidio, per le sue peculiari condizioni, è più grande. Onde il criterio fiscale di concedere le provvidenze all'intera proprietà, secondo la percentuale del comproprietario meno favorito.

Però a me pare che, malgrado questa ipotesi che possa nascere fra i comproprietari una connivenza per defraudare l'Erario, devono valere due princìpi di carattere generale: il primo è quello che la legge ha essenzial-

mente lo scopo di promuovere la ricostruzione e quindi non deve inceppare, nè scoraggiare gli interessati nel compito tutt'altro che agevole della ricostruzione; il secondo, è questo, che la ripartizione di una proprietà, nelle sue quote, anche se non è avvenuta in seguito ad una divisione legale vera e propria, deve risultare in modo ineccepibile dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione, ovvero dalla successione legittima in mancanza di essi, di modo che non possano nascere dubbi sull'ammontare delle diverse quote di comproprietà.

Io mi domando allora: se la frase che è contenuta nel testo del disegno di legge: « Nel caso di fabbricati a proprietà indivisa » intenda dire: in modo che non possa risultare da nessun documento quali sono le quote della divisione, nel qual caso comprendo la ragionevolezza del provvedimento, per quanto ne deploro il carattere, come ho già detto, fiscale. Ma se il tenore del testo, parlando di proprietà indivisa intende quello che si dice a proposito di comproprietà risultanti da un atto testamentario o di donazione, allora mi pare che l'obbiezione cada.

In ultimo, mi permetto di far notare che il testo ministeriale parlava di contributi « ai condomini ». Giustamente la Commissione ha sostituito « ai comproprietari » perchè il condominio è sempre regolato in modo che risulti chiaramente quale è la quota di proprietà dei singoli. Però, nei riguardi delle parti del condominio di proprietà comune — quali: tetto, scale, sotterranei, facciate — la procedura richiede che tutto il condominio presenti domanda e documentazione speciale per ottenere le provvidenze governative, separatamente dalle azioni che i vari condomini sono tenuti a svolgere, nei riguardi del loro proprio alloggio. In questo caso, cioè per la parte della proprietà comune dei condomini è o non è applicabile la disposizione che regola il contributo statale sulla aliquota del comproprietario meno favorito? Se anche il mio emendamento, respinto dal Governo e dalla Commissione, non avesse l'effetto che io mi sono proposto, potrebbe almeno produrre questo risultato utile, cioè, il chiarimento, in favore delle proprietà comuni ai condomini, delle perequazioni dei contributi, visto che le quote spettanti ai vari condomini sono inequivocabilmente fissate. A questo scopo mantengo l'emendamento.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. L'emendamento dell'onorevole Panetti si identifica con quello degli onorevoli Ferrari, Meacci ed altri e la Commissione non può accettarlo per una pregiudiziale, perchè non si può fare la divisione delle quote in quanto nè gli uffici del Genio civile, che sono uffici tecnici, nè il Ministero, hanno competenza di sostituirsi alla volontà delle parti od all'autorità giudiziaria. Perciò è stato adottato il criterio della legge, che spetti il contributo nella misura pertinente al comproprietario più abbiente, migliorando il criterio vigente del cumulo dei patrimoni e dei redditi dei vari condomini.

Quanto alle parti comuni del fabbricato si applicano le norme del Codice civile.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ferrari se insiste nel suo emendamento.

FERRARI. Mantengo il mio emendamento perchè è basato su un principio umanissimo di giustizia. Mi rendo conto delle difficoltà che ha prospettato l'onorevole relatore, ma ritengo che queste possano essere superate.

PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario di Stato, onorevole Camangi, ad esprimere il pensiero del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore e prega il Senato di voler respingere i due emendamenti per quegli stessi motivi.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. La risposta relativa al condominio fatta dal relatore non l'ho ben compresa.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui si parla di proprietà comuni e questa materia è regolata dal Codice civile.

PANETTI. Sappiamo però che la procedura adottata porta a tutt'altre conseguenze diverse da quelle che con la sua riconosciuta competenza il Sottosegretario ha affermato. Insisto quindi nel domandare se i vari condo-

mini avranno i contributi statali anche per le parti comuni in ragione della loro aliquota di proprietà e della posizione finanziaria di ciascuno.

Vorrei quindi che il Sottosegretario di Stato chiarisse meglio il suo pensiero.

BATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Vorrei chiarire all'onorevole Panetti la portata effettiva di questo articolo. Innanzi tutto premetto che esiste un condominio a proprietà indivisa e un condominio a proprietà divisa. Il tipo di condominio che esiste normalmente è a proprietà divisa. Ogni comproprietario ha un suo appartamento intestato a suo nome al Catasto edilizio urbano e lui ne è il proprietario effettivo. A tale caso questo articolo non si riferisce. Questo articolo si riferisce invece al condominio a proprietà indivisa, più propriamente detta, comunione; comunque, nel caso del condominio a proprietà divisa, ovverosia quando vi sono vari condomini di cui ognuno ha l'assegnazione del proprio appartamento, questo articolo non ha nessun valore, perchè ognuno dei vari condomini ha diritto al contributo che gli spetta in base alla sua consistenza patrimoniale.

PANETTI. Anche per le parti comuni?

BATTISTA. Anche per le parti comuni, poichè il condominio viene retto da alcuni articoli del Codice civile in base ai quali ogni condominio ha un suo regolamento. In detto regolamento sono fissate le quote di ciascuno dei condomini, quote in millesimi, alle quali poi si fa riferimento nel caso di risarcimento di danni di guerra assegnando, secondo i millesimi di proprietà, ad ognuno dei condomini, il contributo corrispondente alla sua consistenza patrimoniale. Il caso invece al quale si riferisce questo articolo, si chiama comunione, ed il caso più normale è quello di un asse ereditario che non è stato ancora diviso tra i vari eredi. In questo caso tra i vari eredi e comproprietari vi possono essere indubbiamente diverse possibilità e condizioni economiche. Allora, cosa poteva avvenire? Ecco la preoccupazione del legislatore. Poteva avvenire che colui il quale aveva una consistenza patrimoniale più modesta, avrebbe potuto dire: guardate, sono io che mi occupo di questo fabbricato. In questo caso allora egli prendeva il contributo nella misura maggiore, salvo poi a dividerselo tra i vari condomini. Quindi si dava il modo di fare qualcosa di poco lecito e di poco simpatico. Ecco allora che per ovviare al suddetto inconveniente questo articolo invece prevede l'inverso e dice: si dà il contributo nella misura spettante al comproprietario che ha la consistenza patrimoniale maggiore, ovverosia si dà il contributo minore. Cosa avviene? Naturalmente i vari condomini protestano e dicono: ma per quale ragione si dà proprio il contributo nella misura minore? E allora c'è una strada: quella di fare la divisione. Quando questi avranno fatta la loro divisione, ognuno avrà diritto al contributo che gli spetterà in base alla patrimoniale; non solo, ma se eventualmente non volessero dividere il patrimonio, possono chiedere l'applicazione delle norme dell'articolo 1, ovverosia il contributo in annualità del 4 e 5 per cento. In questo caso non vi è nessuna differenza tra i vari comproprietari. Quindi, vi sono due soluzioni, quella di ricorrere al contributo rateale, o quella di fare la divisione del patrimonio indiviso. Ma d'altro canto accedendo all'emendamento del senatore Panetti si darebbe adito, come ho detto in precedenza, a molti abusi e, qualche volta, a delle disonestà. E siccome, purtroppo, ci sono precedenti in tutta la legislazione di questi anni, relativamente ai danni di guerra, la Commissione ritiene di dover rigettare l'emendamento del senatore Panetti, qualora intenda insistervi, tranne che non voglia ritirarlo dopo questi chiarimenti che ho ritenuto di dare e che mi auguro siano stati esaurienti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Io ho già detto che il Governo è contrario, ma il senatore Panetti mi ha chiesto un ulteriore chiarimento. Se ho ben capito egli si riferisce al condominio e non alla comproprietà. Per quanto riguarda il condominio posso assicurarlo che la prassi che si segue è quella di attribuire ad ogni appar-

tamento la sua quota di parti comuni, secondo le norme del Codice civile.

PRESIDENTE. Domando al senatore Panetti ed al senatore Ferrari se insistono sugli emendamenti.

PANETTI. Non insisto.

FERRARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 18 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione ».

(È approvato).

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'articolo 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso ».

(È approvato).

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perchè dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'articolo 18.

Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

(È approvato).

Art. 22.

L'articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

« Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento ».

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

« La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

« Qualora nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a

favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici ».

Su questo articolo il senatore Ziino ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire al primo periodo del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, i seguenti: " Qualora nei contratti stipulati prima del 5 maggio 1947, per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati, non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, tale diritto potrà essere esercitato dal venditore non oltre il 31 luglio 1949 mediante apposita istanza al Genio civile competente. In caso contrario, tale diritto passerà al compratore " ».

ZIINO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 23 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un articolo 23-*bis* proposto dagli onorevoli Cosattini, Nobili, Cermignani, Alberti Giuseppe, Tonello e Sinforiani.:

All'articolo 94 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è sostituito il seguente:

« Nel caso i proprietari non provvedano alla ricostruzione dei loro fabbricati, dopo l'interpellanza di cui all'articolo 37, il sindaco, mediante manifesto, rende noto il giorno e l'ora in cui sarà provveduto alla subastazione dell'immobile danneggiato a favore di chi si obblighi a provvedere prontamente alla ricostruzione, secondo il progetto fatto predisporre dal Genio civile a spese del danneggiato.

« La subastazione seguirà a condizione:

a) del versamento nella Cassa depositi e prestiti da parte del deliberatario di una cauzione pari al decimo della spesa di ricostruzione preventivata;

b) della riserva a favore del danneggiato, ove non preferisca il corrispondente indennizzo, di una quota indivisa di comproprietà sullo stabile ricostruito ragguagliata al valore dell'area e delle parti del fabbricato utilizzabili accertato dal Genio civile e alla capitalizzazione del contributo dello Stato dedotto l'1 per cento da attribuirsi a chi assume l'onere della ricostruzione ».

Non essendo presente nessuno dei firmatari di questo articolo aggiuntivo, lo dichiaro decaduto.

Art. 24.

L'articolo 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è abrogato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Cappellini, Meacci e Ferrari è stato presentato il seguente articolo 24-*bis*:

« Per l'accertamento delle unità patrimoniali preesistenti all'evento bellico è sufficiente produrre una delle seguenti documentazioni:

1° copia rilasciata dagli uffici tecnici erariali delle planimetrie catastali presentate a suo tempo ai sensi del regio decreto-legge 1° aprile 1939, n. 652;

2° copia autenticata dei contratti di affitto in data precedente il sinistro;

3° una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti a un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria preesistenza del numero degli appartamenti dell'im-

mobile, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del comune e convalidato dal Comando dei carabinieri sotto la cui giurisdizione ricada l'immobile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari.

FERRARI. Chi si occupa di questa materia sa quante difficoltà si incontrano per gli accertamenti, da parte dei sinistrati. Bisogna rendere più snella, più semplice questa pratica. Perciò ho proposto il mio emendamento.

Questa mattina il Presidente della Commissione ed il Sottosegretario mi hanno fatto osservare che la parte di cui al numero tre può presentare delle difficoltà e può anche far incorrere in errori. Io sono disposto a ritirare la prima parte di questo punto tre, mantenendo però l'ultima parte. Il punto tre risulta quindi così formulato: « Un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune e convalidato dal Comando dei carabinieri sotto la cui giurisdizione ricade l'immobile ». Quindi mantengo l'emendamento immutato nei punti uno e due e propongo una nuova formula per il punto tre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione non accetta questo emendamento perchè l'Amministrazione per l'accertamento della consistenza del fabbricato può prescrivere con la procedura normale amministrativa o con una circolare i documenti che ritiene necessari. Quanto al numero tre la Commissione ritiene di dovere attribuire valore probatorio soltanto alle attestazioni catastali.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Faccio osservare che stamane si era addivenuto ad un accordo in questo senso: l'emendamento non era accolto, soprattutto per il terzo punto; in quanto al primo ed al secondo punto si suggeriva al Governo di diramare una circolare con istruzione ai competenti uffici locali disponendo che sia facilitato il rilascio di questi documenti. Se il Governo dà qualche assicurazione in proposito mi sembra che potremmo trovarci d'accordo in questo senso.

SILVESTRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRINI. Io mi permetto, per l'esperienza fatta nella zona di Rimini, di affermare che l'emendamento presentato dagli onorevoli Cappellini, Meacci e Ferrari, corrisponde ad una vera necessità, specie per quel che riguarda i primi due punti. Infatti molti degli uffici competenti sono andati distrutti e perciò molte pratiche non possono avere l'avviamento necessario. Concretiamolo nella legge perchè io ho l'esperienza che effettivamente le pratiche al Genio civile se non sono sanzionate da tutti i crismi voluti, non hanno seguito; perciò è necessario che ci sia la possibilità di poterle avviare in qualche modo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei, oltre che associarmi alle conclusioni della Commissione, pregare il senatore Ferrari di non insistere anche per un'altra considerazione di carattere pratico; se codifichiamo certe norme nella legge, noi, tra l'altro, impediremmo agli uffici di usare, proprio in quei casi ai quali si riferisce il senatore Silvestrini, una maggiore elasticità nella ricerca dei dati e delle documentazioni che eventualmente potessero mancare. Posso assicurare che il Ministero darà delle disposizioni molto chiare, come del resto le ha già date, ma preferirei che non fosse codificato così tassativamente dalla legge perchè questo ci metterebbe nella condizione, di fronte a casi che non potessero essere risolti in questo modo, di non trovare una soluzione. Pregherei pertanto il senatore Ferrari di volere ritirare il suo emendamento.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Se il Ministero farà una circolare di istruzioni molto precisa che dia elasticità agli uffici per fare questi accertamenti, io ritiro l'emendamento. Ma solo a questa condizione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Siccome la cosa è messa in ter-

mini di impegno debbo dire che, parlando di elasticità, bisogna andare molto cauti perchè evidentemente si potrebbe incorrere nel difetto opposto, al quale non può aspirare nessuno. Noi daremo delle istruzioni molto chiare e precise, e, naturalmente, le più semplici possibili per poter risolvere questi casi. L'elasticità dovrà essere intesa in questo senso.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 24-*bis*, proposto dall'onorevole Ferrari ed altri, s'intende ritirato. Do, ora, lettura dell'articolo 24-*ter* proposto dai senatori Ferrari, Troiano, Meacci, Cappellini, Ruggeri e Massini:

« I Consorzi, costituiti fra proprietari di immobili destinati ad abitazione distrutti o danneggiati di uno stesso Comune, allo scopo di promuovere e realizzare la ricostruzione di detti immobili, hanno diritto al due per cento sull'ammontare dei lavori ammessi al contributo, quale rimborso spese di amministrazione.

« I piani di ricostruzione di detti consorzi devono essere approvati dai Provveditorati alle Opere pubbliche e godere la priorità nel riparto dei contributi ».

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Noi abbiamo già i Consorzi previsti da precedenti leggi. In questo emendamento contemplo il caso dei Consorzi che non sono i Consorzi obbligatori previsti nell'emendamento del collega Cosattini, ma sono dei Consorzi volontari, i quali hanno il compito di tutelare gli interessi dei vari sinistrati e in particolare dei piccoli sinistrati nei piccoli paesi.

Il mio emendamento facilita la costituzione e la vita di questi Consorzi, dando ad essi oltre al 5 per cento, che compete ad ogni perizia riguardante i singoli sinistrati, un 2 per cento in più per la loro amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il proprio parere.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria perchè interpreta questo emendamento nel senso che si debba dare, oltre al 5 per cento che viene corrisposto a tutti per studi di progetti, per direzioni di lavoro, per le contabilità ecc., un altro 2 per cento per compensare un'attività che si svolge ad esclusivo beneficio dei danneggiati. Si tratta di un rapporto privato che intercede tra mandante e mandatario, a cui lo Stato deve rimanere estraneo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di esprimere il parere del Governo in proposito.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'articolo per le stesse ragioni esposte dall'onorevole relatore ed anche per la questione di principio per la quale non possiamo accogliere emendamenti che portino ad un aumento di spesa. D'altra parte voglio far considerare agli onorevoli senatori che, evidentemente, avendo già i proprietari la possibilità di usufruire del 5 per cento a compenso di queste spese generali di progettazione ecc., delle due l'una: o il proprietario trova conveniente fare da solo, perchè con il 5 per cento riesce agevolmente, ed allora non ci sono obbiezioni, o il proprietario trova conveniente associarsi ad altri, ed io credo che in questo caso l'associazione porterebbe ad un risparmio, perchè altrimenti non si concepirebbe, ed in questo caso il 5 per cento diventerebbe ancora più vantaggioso che nella ipotesi del proprietario isolato, Quindi non si vede la ragione per la quale si debba erogare questo altro 2 per cento. Io prego pertanto il Senato di respingere l'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24-*ter* proposto dal senatore Ferrari ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione di biglietti di banca.

Prego i senatori già sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede di votazione.

Per la chiusura della Fiera di Milano.

DI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVANNI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, oggi la Fiera di Milano chiude i suoi battenti al pubblico. Penso che l'avvenimento della manifestazione fieristica, veramente eccezionale, che si inquadra nell'economia generale del Paese, non debba passare inosservato nel Senato, come non è passato inosservato nella Camera dei deputati. In chi, come me, ha avuto l'occasione di visitare i numerosi e grandiosi padiglioni della Fiera, è rimasto incancellabile dall'animo il ricordo della superba e vittoriosa affermazione del lavoro italiano. Essa ha potuto anche rivelare al Mondo le grandi capacità di ripresa di nostra gente, che, come l'Antéo della favola, più cade e più ringagliardisce.

Sia dunque lode al Comitato organizzatore e, per tutti, al nostro illustre collega onorevole Gasparotto... *(applausi vivissimi)*, al sindaco di Milano, onorevole Greppi, alla grande metropoli lombarda fervente di vita operosa e feconda; e questo riconoscimento che viene da un rappresentante della lontana Sicilia vuole avere una particolare significazione: l'unità spirituale del popolo italiano dall'un capo all'altro della penisola, in questa ripresa della vita ricostruttiva del Paese. *(Applausi)*. Perchè tutto il popolo italiano ha dimostrato quante capacità latenti siano nella sua vita, nella sua forza morale e nella volontà tenace di rinascita, se possa operare nella concordia, nella pace e nella libertà. E in nome della Sicilia consentite che vi dica, colleghi, che questa volontà tenace di ripresa non è meno forte che altrove nella terra siciliana. Invoca i mezzi la Sicilia, invoca soprattutto la comprensione delle regioni più fortunate e più felici: e ben venga una buona volta anche l'attesa riforma agraria, tra le altre riforme, che non è fatta solo della conquista del latifondo, ma soprattutto di strade, di case, di scuole, di acqua, di assorbimento della disoccupazione, di un migliore tenore di vita per i nostri lavoratori, di giustizia sociale, insomma, per le nostre derelitte classi lavoratrici. *(Vivi applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » (268-A-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1955.

(È approvato).

Art. 26.

Il termine per la concessione del premio di acceleramento del 5 per cento per i contributi diretti in capitale e del 10 per cento per i contributi rateali relativi ai lavori di riparazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

(È approvato).

Art. 27.

Per conseguire i benefici previsti dalla presente legge i proprietari dovranno osservare le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli Uffici del Genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima,

anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 ottobre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni Ufficio del Genio civile.

Su questo articolo 27 è stato presentato dal senatore Ziino un emendamento così formulato:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

" Gli uffici del Genio civile, dopo avere stabilito provvisoriamente la misura del contributo in relazione alla spesa per la ricostruzione, dovranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

" Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni ufficio del Genio civile " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino.

ZIINO. Negli accordi avuti con la Commissione si è stabilito di mantenere il testo del mio emendamento nel primo comma che viene a sostituire il primo comma dell'articolo.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Come avevamo concordato insieme, la Commissione accetta il primo comma dell'articolo proposto dal senatore Ziino in sostituzione del primo comma del testo della Commissione.

Faccio anche presente che, in analogia a quanto è stato approvato all'articolo 25, la data del 31 ottobre 1955, di cui al comma quarto, va modificata in quella del 31 dicembre 1955.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione il primo comma dell'emendamento del senatore Ziino. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 27 nel suo complesso, quale risulta dopo la modificazione approvata e la correzione accennata dal relatore:

Art. 27.

Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli uffici del Genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni Ufficio del Genio civile.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffic del Genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani nè di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33.

La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario regionale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purchè facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: il primo, dei senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Massini, tendente a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma.

Il secondo, del senatore Galletto, così formulato:

« Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

" Le case sinistrate intestate al catasto rurale possono godere degli stessi benefici accordati per le case urbane, quando queste vengano ricostruite ad uso abitazioni civili e vengano volturate al Catasto urbano " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari.

FERRARI. Dopo le spiegazioni che ho avuto questa mattina dal relatore e dal Sottosegretario di Stato ritiro l'emendamento.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Volevo osservare che occorre apportare una modificazione. Infatti questo articolo parla, alla fine del primo comma, dell'« Ispettorato agrario regionale ». Bisogna dire invece: « Ispettorato agrario compartimentale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Galletto per svolgere il suo emendamento.

GALLETTO. Ho saputo che questa mattina il mio comma aggiuntivo ha dato luogo a delle discussioni nella competente Commissione. Mi pare che però esso sia molto semplice e chiaro. Esso dice testualmente: « Le case sinistrate intestate al catasto rurale possono godere degli stessi benefici accordati per le case urbane, quando queste vengano ricostruite ad uso abitazioni civili e vengono volturate al Catasto urbano ». Questo caso è molto diffuso, per lo meno nelle nostre città e particolarmente nella mia città. Ai margini delle città quelle che erano case rurali si sono trasformate in case urbane, anche prima dei bombardamenti; e, una volta distrutte, vengono ricostruite con intendimenti urbani veri e propri. Quindi non capisco perchè non venga applicato alle case ex-rurali il beneficio delle case urbane.

Io non ho bisogno di spiegare ulteriormente questo mio emendamento perchè le case ex-rurali sono ora urbane di fatto: non c'è da fare altro che cambiarne l'intestazione del catasto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il suo parere in proposito.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Galletto perchè l'iscrizione al Catasto dopo la ricostruzione riguarderebbe la consistenza posta in essere con la ricostruzione ma non quella esistente prima dell'evento bellico. Comunque anche le case catastate rurali possono ottenere il contributo in base all'articolo 28.

GALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLETTO. Potrei anche fare un'aggiunta restrittiva al mio emendamento in questo senso. Alle parole: « Le case sinistrate intestate al Catasto rurale », si potrebbe aggiungere: « prive di specifiche caratteristiche rurali, possono godere ecc. ecc. ».

Queste case distrutte erano abitate da muratori, falegnami, operai.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Allora erano case di abitazione.

GALLETTO. Voi vi trincerate dietro un formalismo di carattere giuridico-legale. Ad ogni modo insisto nel mio emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei chiarire la questione perchè ritengo che, una volta chiarita, anche il senatore Galletto indubbiamente si deciderà a ritirare il suo emendamento.

In definitiva, se ho ben capito, il senatore Galletto si preoccupa di quelle case che, pur essendo rurali agli effetti catastali, non possono godere dei benefici della legge 22 giugno 1946, n. 33. Ma debbo fare rilevare che il nostro articolo 28, così come è concepito, serve appunto a questo. Direi che per esclusione noi accordiamo il contributo a quelle case che, pur essendo, diciamo, in sedi rurali ai fini catastali, tuttavia non sono ammesse a beneficiare della legge n. 33 perchè appunto non hanno quei determinati requisiti e caratteristiche.

In altri termini, il giorno in cui per una casa di abitazione — perchè questo è il punto — posta, come dice il senatore Galletto, fuori del centro urbano o ai suoi margini, l'Ispettorato compartimentale agrario non riconosce l'applicabilità della legge n. 33, automaticamente entra in campo il Ministero dei lavori pubblici ed accorda i benefici, sempre che si tratti di case di abitazione.

Quindi a me pare assolutamente superfluo il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Galletto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 28, con la modifica alla fine del primo comma della parola « regionale » nell'altra « compartimentale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del Genio civile entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947 ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

(È approvato).

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da 10 a 25 anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purchè le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.

I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.

Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Ziino, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali non è ammessa per i fabbricati distrutti e ricostruiti, la cui vetustà accertata superi i cinquanta anni mentre negli altri casi il beneficio della esenzione è ridotto in ragione di un anno per ogni due di vetustà accertata ».

Domando all'onorevole Ziino se insiste sul suo emendamento.

ZIINO. Il mio emendamento non ha più ragione di essere perchè esso si riallacciava all'articolo 5 nei termini da me proposti.

Poichè l'articolo 5 non è stato approvato nei termini da me proposti, evidentemente questo emendamento va ritirato.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Genco, Carrara, Bosco, Battista e Tartufoli è stato presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, come ultimo comma, la seguente disposizione:

" I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici e che sono state o saranno ricostruite entro il 31 ottobre 1955 senza usufruire del contributo dello Stato " ».

L'onorevole Genco ha facoltà di svolgerlo.

GENCO. Questo emendamento tende a premiare lo spirito di iniziativa di quanti, senza aspettare i benefici della presente legge, hanno ricostruito le loro case. Il non approvarlo equivarrebbe a punire quelli che hanno dimostrato fervore di attività.

Con la Commissione è stata concordata poi una variante dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento che è stato così concordato: « I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento nel testo modificato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 33 nel testo già letto, con l'aggiunta di un ultimo comma, costituito dall'emendamento del senatore Genco nel testo modificato dalla Commissione e testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un Testo Unico, coordinandole, e, ove occorra, modificandole ed integrandole, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

L'onorevole Persico ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e, ove occorra, modificandole e integrandole ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. L'emendamento da me proposto riporta il testo a quello ministeriale, pure ac-

cettando le modificazioni di forma introdotte dalla Commissione. Esso ha lo scopo di non dare una delega in bianco al Governo per modificare, sia questa legge, sia le due leggi precedenti, del 10 aprile 1947 e del 17 aprile 1948, in occasione della formazione del testo unico.

I testi unici, lo sappiamo, non sono deleghe legislative, ma costituiscono soltanto opera di coordinamento affinchè le disposizioni non risultino in contrasto tra loro.

Quindi, usando la formula proposta dal Governo, che dà facoltà al Governo stesso di coordinare tra di loro le tre leggi, non facciamo altro che concedere quella delega normale che si dà sempre quando si autorizza la formazione di un testo unico.

Se dessimo anche la facoltà di modificare ed integrare, daremmo una delega in bianco al Governo in una materia molto delicata, ciò che non solo oltrepasserebbe i poteri che possiamo concedere in tema di testo unico, ma oltrepasserebbe anche la volontà del Governo, che potrebbe essere tratto, secondo l'opportunità del momento, a fare delle modificazioni alla legge, che potrebbero anche alterarne gli scopi e il significato. Credo che la Commissione vorrà accettare la mia proposta e che anche il Governo non avrà nulla in contrario.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Come accennavo nella discussione generale, le disposizioni precedenti a questo disegno di legge sono molto numerose, frammentarie, in qualche punto anche contradittorie. Ora, non è possibile coordinare tutte queste disposizioni senza apportare qualche modifica, sia pure di forma. Ecco perchè la Commissione propone al Senato di dare una delega legislativa, perchè si vorrebbero, in ogni caso, snellire queste disposizioni. Non si modificheranno nel contenuto e nella sostanza, non si aumenteranno i limiti dei contributi, ma si modificherà soltanto la forma, e queste modifiche sono necessarie. Ecco perchè il coordinamento è sostanzialmente una delega legislativa.

PERSICO. Non è la Commissione che lo fa, è il Governo.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Ma il Governo si attiene ai limiti entro cui il mandato viene dato.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Io ritengo che il relatore abbia sostanzialmente ragione. Il collega Persico dovrebbe ammettere che se noi togliamo le parole « modificandole ed integrandole » creiamo una condizione di difficoltà grave, mentre il Senato intende, come intenderà il Governo, far sì che si rediga un testo unico e questo sia coordinato, chiaro, preciso ed elimini una quantità di ripetizioni che possono essere contenute nei testi delle varie leggi.

Vorrei sapere dal collega Persico come è possibile fare questo senza modificare le disposizioni stesse. La modifica è una necessità materiale, tecnica e deve essere una modifica formale; infatti il Governo non cambierà mai quella che è la sostanza della legge. Comunque, se si vuole fare di questa una questione politica tengo a dichiarare che da parte della Commissione non facciamo obiezioni alla sollevata eccezione, rimettendoci al Senato; ma ripeto che mi sembra che essendo proprio nell'interesse di tutti, avere un testo unico preciso e coordinato bisogna lasciare al Governo, e in fin dei conti ai funzionari che dovranno redigerlo, la possibilità di apportare le modifiche necessarie, che saranno evidentemente di forma. Io credo che l'onorevole Persico dovrebbe tener conto di queste considerazioni. Ripeto però che da parte della Commissione che se egli intendesse insistere sulla sua proposta di emendamento facendone quasi una questione politica, noi rinunceremmo al nostro testo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dato che la Commissione e il Governo si sono rimessi al Senato, io dichiaro che sono favorevole all'emendamento del senatore Persico per una questione di principio. Il principio che nella delega per la formazione di un testo unico si possano anche consentire delle modificazioni è sommamente pericoloso. Evidentemente quando si dice che le leggi vanno coordinate ciò non vuol dire soltanto che vadano ordinate, cioè che gli articoli va-

dano messi in un certo ordine o in un altro, vuole dire che si dà un contenuto coerente ed armonico alle varie disposizioni, il che implica già una modificazione formale.

CAPPA. È quello che diciamo noi.

ZOLI. Ed allora per coordinare il testo è inutile mettere la parola « modificare », che è sommamente pericolosa per la facoltà che implica di introdurre una disposizione nuova e diversa. Ripeto che nel coordinamento la correzione è necessaria per armonizzare una legge con l'altra e la modificazione è già consentita, ma nell'àmbito del già approvato ed a me perciò pare che la parola « coordinare » come porta il testo governativo, sia più che sufficiente.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione ha creduto di estendere la delega perchè nella proposta ministeriale aveva riscontrato già sostanzialmente una delega. Del resto nella parola « coordinare » non si può disconoscere che non è implicita la delega. Ed allora la Commissione ha cercato di concretarla nelle forme volute dalla Costituzione, cioè non al Ministro dei lavori pubblici, ma al Governo, e limitarla nel tempo, mentre l'oggetto ed i criteri sono determinati.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Volevo precisare che qui non c'è nessuna questione nè politica, nè di altro genere. Si tratta semplicemente di una questione giuridica. Noi faremmo cosa nuova e pericolosissima se dessimo facoltà a chi redige un testo unico di modificare le leggi che debbono essere coordinate. La parola « coordinare », caro onorevole Romano, vuol dire togliere il vano, il superfluo, tutto quello che è ripetuto più volte, vuol dire anche rifare l'articolo, ma sempre coordinandolo, non aggiungendo disposizioni nuove o abrogando disposizioni che esistono. Se noi invece diciamo « modificare » diamo al Governo la facoltà di introdurre nuove norme o di toglierne altre esistenti. Quindi sono dell'opinione che si debba ritornare al testo ministeriale. È esatto che la facoltà vada al Governo ed è esatto che debba essere fissato un termine. Quindi io accetto la formula della Commissione in questo senso, ma quanto al coordinamento propongo di tornare al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io dichiaro che, pur apprezzando la buona volontà della Commissione e comprendendone la portata — perchè non ho mai pensato che la portata potesse andare oltre il coordinamento, inteso nel senso stretto della parola, e cioè che non si pensasse di delegare al Governo addirittura l'introduzione di norme nuove o l'abrogazione di norme esistenti — al punto in cui è la discussione, non posso che chiedere al Senato di approvare l'articolo nel testo governativo.

FERRARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Il nostro gruppo voterà l'emendamento Persico, che io ho già sostenuto in sede di Commissione.

RIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Anche a nome del gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Persico e quindi per il testo ministeriale corretto dalla Commissione in ordine al termine e in ordine alla sostituzione del Governo al Ministro, quale destinatario della delega, senza però la facoltà di modifiche e di integrazioni, che, mi consenta la Commissione, è qualcosa di diverso e di più del semplice coordinamento, per la stessa espressione letterale usata dalla stessa Commissione. Se la Commissione dice, infatti, che si dà facoltà al Governo di coordinare le norme dei decreti precedenti modificandole e integrandole, ove occorra, ciò comporta, nello stesso pensiero della Commissione, qualcosa di più che non il semplice coordinamento. Voi manifestate, con la vostra dizione letterale, un esatto concetto di questo di più che va al di là del coordinamento, e allora s'apre l'adito alla ipotesi pericolosa segnalata dall'onorevole Persico.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Il testo potrebbe essere così formulato: «Entro il 31 dicembre 1949 — (col che si stabilisce un termine) — il Governo — (invece del Ministro) — provvederà a raccogliere in un testo unico, coordinandole tra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740». La Commissione aderisce a questo testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Persico di sopprimere le parole: «e, ove occorra, modificandole e integrandole». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 34, con la modificazione testè approvata e con l'aggiunta delle parole «fra loro» suggerita dal senatore Cappa:

Art. 34.

Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a raccogliere in un Testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'articolo 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente articolo 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al secondo comma del presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950 e corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

L'onorevole Ziino propone di inserire il seguente articolo 35-*bis*: «L'Ispettorato generale della ricostruzione passa alla dipendenza della Direzione generale dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per svolgere il suo emendamento.

ZIINO. Trasformo il mio articolo aggiuntivo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Battista, Silvestrini e Ricci Mosè propongono di inserire il seguente articolo 35-*bis*:

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'articolo 16 della presente legge, mutui della durata di 30 anni, fino alla concorrenza di 10 miliardi annui per non oltre quattro anni.

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

«Ove l'Ente mutuatario, il quale ha l'obbligo di cedere alla Cassa depositi e prestiti in conto estinzione dei mutui stessi i contributi che a sua volta ad esso vengono corrisposti per i finanziamenti predetti, non paghi le rate alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro — in relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma — provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti.

ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti della seconda Giunta del C.A.S.A.S.

« Il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto promuoverà e provvederà alla cessione dei suindicati contributi che saranno direttamente versati alla Cassa depositi e prestiti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Battista.

BATTISTA. L'articolo 35-*bis* che ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato riguarda la possibilità di finanziamento per la seconda Giunta del C.A.S.A.S. come ebbi occasione di dire ieri quando ritirai l'ordine del giorno che si riferiva allo stesso scopo. Noi abbiamo potuto constatare che in questa opera di ricostruzione chi ha dato un notevole incremento è stata proprio la seconda Giunta del C.A.S.A.S. che, nata con fondi di altra provenienza, ha potuto concedere nei limiti della sua possibilità dei mutui con rapidità di procedimento e con interessi molto modesti al fine di aiutare in maniera notevole la ricostruzione. Senonchè i fondi del C.A.S.A.S. sono ormai esauriti; esistevano quasi 4 miliardi e mi viene detto che in gran parte sono stati erogati ai proprietari che hanno chiesto il mutuo. Si tratta quindi di rendere efficiente questa legge specialmente per quanto riguarda le provvidenze previste all'articolo 1, e cioè occorre trovare la maniera per la quale i proprietari che intendono ricostruire gli edifici distrutti possano avere a portata di mano un istituto che con rapidità conceda loro dei mutui soprattutto ad un interesse sopportabile.

È noto che i mutui concessi dagli Istituti di credito edilizio sono notevolmente onerosi, soprattutto per quanto riguarda lo scarto nella vendita delle cartelle che fa inevitabilmente aumentare il tasso di interesse. Per queste ragioni mi sono permesso di presentare questo articolo aggiuntivo in base al quale viene autorizzata la Cassa depositi e prestiti a fare un mutuo al C.A.S.A.S. di 10 miliardi annui per quattro anni. Quindi complessivamente 40 miliardi da erogarsi attraverso il C.A.S.A.S. ai vari proprietari che richiedono i mutui per la ricostruzione delle loro abitazioni distrutte.

Come ebbi occasione di dire anche ieri il tasso di interesse del C.A.S.A.S. è molto basso e questo indubbiamente faciliterà la ricostruzione. È naturale che occorrono delle garanzie e in questo articolo aggiuntivo appunto vengono determinate anche le necessarie garanzie che in questo caso vengono date dal Tesoro dello Stato. Il mutuo della Cassa depositi e prestiti perciò viene garantito dal Tesoro dello Stato che subentra nel pagamento qualora il C.A.S.A.S. non dovesse adempiere agli impegni che ha assunto verso la stessa Cassa depositi e prestiti.

Unitamente a questo articolo che il Senato spero vorrà approvare, bisognerà modificare l'articolo 16 in maniera che venga coordinato con questo articolo 35-*bis*, inserendovi una disposizione con la quale appunto venga richiamato il 35-*bis* stesso.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La Commissione non ha alcuna osservazione da fare. Essa è d'accordo con il senatore Battista.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo per questo emendamento evidentemente deve rimettersi al Senato, ma desidera fare alcune dichiarazioni: il rischio che deriverebbe dalla garanzia contemplata nell'emendamento Battista per queste operazioni che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe fare alla seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. è un rischio più formale che sostanziale, inquantochè la copertura di questi mutui, di queste anticipazioni è quasi totalmente realizzata attraverso il contributo dello Stato il quale, come gli onorevoli senatori hanno visto, è abbastanza consistente. Sul piano generale degli investimenti e quindi delle disponibilità generali del mercato monetario, questo emendamento non significa aumento della quantità di mezzi necessari per finanziare le opere contemplate in questa legge, inquantochè il loro volume resta invariato, giacchè è condizionato dall'ammontare dei contributi che sono previsti e stanziati nel bilancio. La portata quindi dell'emendamento si riduce a questo: si riduce alla possibilità

che si dà alla Cassa depositi e prestiti di compiere operazioni con la seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., operazioni che porteranno naturalmente ad una maggiore facilità di applicazione di questa legge...

ZOLI. E a creare una categoria di privilegiati!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. ...e ad un più rapido compimento delle opere di ricostruzione che sono oggetto di questa legge, naturalmente senza che il prelievo dei capitali nel mercato monetario sia comunque variato; naturalmente — e tengo anche a sottolineare questa dichiarazione — l'autonomia della Cassa depositi e prestiti rimane assolutamente intatta inquantochè resterà nella pienezza delle sue facoltà decidere se compiere queste operazioni o non compierle. Posso aggiungere — e questo anche un po' in risposta alla interruzione del senatore Zoli — che non si costituirà una categoria di privilegiati in quanto è vero che, attraverso la seconda Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., si faranno mutui a condizioni di favore, ma particolarmente, se non esclusivamente, a beneficio delle categorie meno abbienti, in quanto questo è non solo nella istituzione, nei concetti, nelle norme istituzionali dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., ma ormai nella prassi di applicazione: il che deve assolutamente tranquillizzare sotto questo punto di vista.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Vorrei sentire a questo proposito l'opinione del Ministro del tesoro e della Commissione di finanze, perchè, se non erro, la modifica a questo articolo implica un onere per la Cassa depositi e prestiti, la quale non ha denaro per tutti e a qualunque scopo. Probabilmente, se noi diciamo alla Cassa depositi e prestiti di finanziare l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., essa sarà obbligata a togliere fondi a qualche altro finanziamento. Ora noi sappiamo che la maggior parte dei lavori a carico dei Comuni o degli enti pubblici sono finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, perchè è l'unica che può farlo a basso interesse. Perciò con questo articolo verremmo a pregiudicare l'opera della Cassa nei riguardi dei detti enti.

Ripeto che non conosco bene la posizione, ma qui non c'è nè il Ministro del tesoro nè il Presidente della Commissione finanze e tesoro, e quindi debbo chiedere la sospensiva.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo far notare al senatore Ricci che io ho parlato a nome del Governo, e se questo ho fatto vuol dire che ho parlato anche a nome del Ministro del tesoro.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Per quanto riguarda l'intervento del Presidente della Commissione finanze e tesoro posso dichiarare che, dato che è stato chiarito che questa possibilità di mutui della Cassa depositi e prestiti non incide sul volume dei contributi in quanto che i contributi relativi a questi mutui rientrano nella somma globale, evidentemente non c'è nessuna ragione di opposizione da parte della Commissione stessa.

Meno favorevole potrebbe essere l'accoglimento, da parte della Commissione di finanze e tesoro, di quell'istituto della garanzia, della quale, come il senatore Ricci sa, la Commissione ha rilevato che si va facendo un certo abuso. Però, nella fattispecie, in sostanza lo Stato non garantisce altro che una somma inferiore al 50 per cento, perchè l'altro 50 per cento lo paga esso stesso. Quindi anche questa garanzia non viene a pesare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Paga anche il 60 per cento!

ZOLI. È per queste ragioni che la Commissione finanze e tesoro, che non è stata entusiasta di altri emendamenti, non ha nulla da opporre a questo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 35-*bis* accettato dalla Commissione e dal Governo e del quale è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chiedo ora alla Commissione e al Governo se con ciò va assorbito l'articolo 16, che si era rinviato all'articolo 35.

BATTISTA. No, l'articolo 16 va posto ai voti. Esso era stato sospeso in attesa dell'approvazione dell'articolo 35-*bis*: essendo stato approvato tale articolo, è necessario, per coordinarlo, approvare l'articolo 16 nella formula da me presentata.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 16 nella seguente dizione proposta dal senatore Battista:

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo articolo 35-*bis* per agevolare la ricostruzione edilizia.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

Le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge sono abrogate.

(È approvato).

Il Senato ricorderà che era rimasta sospesa la votazione dell'articolo 1-*bis* sul quale si era già discusso: ma per l'assenza dei presentatori, senatori Cosattini, Lanzetta, Tamburrano, Fabbri e Sinforiani, l'articolo s'intende ritirato.

Prima però di mettere in votazione il complesso del disegno di legge, do lettura di un ordine del giorno che è stato presentato dai senatori Ziino, Battista, Ferrari, Ricci Mosè, Carelli e Panetti:

« Il Senato:

considerato che lo scopo precipuo della legge è di dare il massimo impulso possibile alla ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra;

che però, nella maggior parte dei casi la ricostruzione dei singoli fabbricati distrutti non potrà essere intrapresa dai proprietari se non dopo espletata la procedura per l'ammissione al contributo dello Stato, al quale effetto importa accelerare il disbrigo delle varie pratiche tecnico-amministrative per il riconoscimento e per il pagamento, o per la cessione, secondo i casi, del contributo statale;

fa voti:

a) che gli Uffici centrali e periferici (Provveditorato generale del Genio civile) siano prontamente attrezzati con personale idoneo in quantità sufficiente;

b) che per l'attuazione della presente legge siano decentrate il più possibile le attribuzioni sinora mantenute dal Ministero dei lavori pubblici anticipando quel decentramento amministrativo insistentemente invocato dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, e che già è previsto dalla Costituzione specialmente con le istituzioni delle Regioni;

c) che in ogni caso il Ministero dei lavori pubblici emani disposizioni uniformi agli Uffici dipendenti affinchè siano adottati ovunque gli stessi criteri nell'applicazione della legge. A tale effetto sia riordinato e potenziato l'Ispettorato generale della ricostruzione, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, elevandolo a Direzione generale, oppure facendolo dipendere dalla Direzione generale dei servizi speciali presso il Ministero anzidetto che ha già particolare e lunga esperienza in materia di leggi di soccorso per i danni dipendenti da pubbliche calamità;

d) che, infine, gli Uffici centrali e periferici dei lavori pubblici siano istruiti di agevolare le operazioni di mutuo da parte dei proprietari, fornendo attestati ed informazioni circa le singole pratiche di contributo, sia a richiesta degli interessati, sia a richiesta degli istituti mutuanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ziino per svolgere questo ordine del giorno.

ZIINO. Onorevoli senatori, avevo presentato una serie di emendamenti e di articoli aggiuntivi al disegno di legge ripromettendomi di raggiungere due scopi: il primo, di elevare gli aiuti fino ad un limite di giustizia e di praticità, al fine di stimolare veramente i

proprietari a ricostruire i fabbricati distrutti dalla guerra. Il secondo, di ottenere una procedura semplice e rapida, direi automatica, per il riconoscimento e per il pagamento del contributo statale. Senonchè, per quanto riguarda il primo scopo, ebbi ostacolato il cammino dalle dichiarazioni congiunte del Ministro e del Presidente della Commissione finanze e tesoro, i quali dissero: gli aiuti non possono essere che questi già previsti dal testo, in conseguenza delle disponibilità della finanza statale. In riguardo al secondo scopo, cozzai contro altre difficoltà rappresentate dalla attuale struttura degli uffici centrali: accentrati ed accentratori. Ed anche in ordine alla proposta sulla procedura dovetti soccombere. Ora con questo ordine del giorno, al quale hanno prestato autorevole adesione vari colleghi, cerco di recuperare quello che posso. E quello che intendo recuperare, almeno, è che il Ministero, nell'attuazione di questa legge, disponga che le varie attribuzioni degli organi centrali siano decentrate quanto più possibile presso gli uffici del Provveditorato regionale e del Genio civile, sia per anticipare ciò che è già nei voti della stragrande maggioranza del popolo italiano, e cioè il decentramento amministrativo, sia per consentire un minimo di stabilità per lo svolgimento delle pratiche. E non questo soltanto: noi sappiamo che se la legge, come auguriamo profondamente, avrà fortuna, molte e molte migliaia di pratiche in brevissimo tempo dovranno essere istruite. Gli uffici del Genio civile sono già più che oberati di lavoro per il ritmo accelerato loro impresso dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, quindi difficilmente potranno disporre di funzionari per adibirli a queste incombenze. L'Ufficio centrale, l'Ispettorato generale della ricostruzione, non ha neppure molto personale per la bisogna ed ecco quindi che con l'ordine del giorno rivolgo una preghiera al Governo perchè gli uffici centrali e periferici siano attrezzati con personale idoneo in quantità sufficiente per affrontare la mole di lavoro che noi prevediamo e che soprattutto auguriamo. Inoltre l'ordine del giorno è anche diretto a rafforzare un organo esistente, già da me accennato, l'Ispettorato generale per la ricostruzione, istituito con legge del 1945, che però fino a questo momento ha poco funzionato. È bene che questo ispettorato, per le mansioni così importanti cui deve essere destinato, sia potenziato negli uffici, nel suo organico, e in tutti i mezzi di cui ha bisogno; e che possibilmente sia elevato a direzione generale. Ove questa ultima possibilità non fosse attuabile, suggerirei allora di farlo dipendere dalla Direzione generale dei servizi speciali, giacchè questa Direzione ha una esperienza pluriennale in legislazioni speciali per quanto riguarda il risarcimento dei danni dipendenti da pubbliche calamità. Ciò gioverà sopratutto ad evitare che nell'attuazione della legge interferiscano diversi uffici. Si sa che ciò è un malanno, perchè *tot capita, tot sententiae.* Purtroppo noi vediamo negli uffici periferici delle interpretazioni che interferiscono l'una con l'altra. Tutto ciò importa della confusione, delle incertezze, delle remore dannose nel disbrigo delle pratiche. Ecco, onorevoli senatori, quale è il contenuto del mio ordine del giorno che raccomando alla vostra benevolenza ed alla vostra approvazione. *(Applausi).*

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. La Commissione non si è pronunciata su questo ordine del giorno e quindi abbiamo tutti libertà di azione. Io desidero fare una dichiarazione a titolo personale.

Condivido lo spirito dell'ordine del giorno, ma non posso sottoscriverlo completamente. Approvo l'intendimento che sia accelerata la procedura per la concessione dei contributi, ma non sono d'accordo con tutti i voti espressi nell'ordine del giorno proposto. Soprattutto non sono d'accordo sul punto che potrebbe essere interpretato come richiesta di aumento del personale.

Infatti in questo ordine del giorno proprio il primo voto è che gli uffici centrali e periferici siano attrezzati con personale idoneo. Ciò significherebbe assumere nuovo personale.

ZIINO. No, basta trasferirlo da altri uffici.

CAPPA. Allora precisiamo: purchè non si assuma personale nuovo.

Sono d'accordo sulla prima parte del punto *b)* che cioè: « per l'attuazione della presente legge siano decentrati il più possibile le at-

tribuzioni sinora mantenute dal Ministro dei lavori pubblici anticipando quel decentramento amministrativo insistentemente invocato dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, e che già è previsto dalla Costituzione specialmente con le istituzioni delle Regioni ». Poi si dice: « che in ogni caso il Ministero dei lavori pubblici emani disposizioni uniformi agli uffici dipendenti affinchè siano adottati ovunque gli stessi criteri nell'applicazione della legge ».

Benissimo, ma non sono affatto d'accordo sul seguito: « a tale effetto sia riordinato e potenziato l'ispettorato generale della ricostruzione, istituito con decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305, elevandolo a direzione generale, oppure facendolo dipendere dalla direzione generale dei Servizi speciali presso il Ministero anzidetto che ha già particolare e lunga esperienza in materia di leggi di soccorso per i danni dipendenti da pubbliche calamità ».

Sono d'accordo sull'ultima parte: « che gli uffici centrali e periferici dei lavori pubblici siano istruiti ad agevolare le operazioni di mutuo da parte dei proprietari ».

Quindi consento nell'ordine del giorno purchè al punto *a)* vi sia un chiarimento netto relativo ad escludere l'assunzione di personale nuovo e che al punto *c)* si sopprima la proposta di elevare a direzione generale l'ispettorato generale.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Dice l'onorevole Cappa che qui abbiamo ciascuno la nostra libertà e io ne approfitto. Quando si tratta di assunzioni — e qui c'è il Sottosegretario che lo può affermare — dobbiamo finalmente dire una parola vera; vi è pletora di impiegati nei gradi inferiori, ma nelle categorie dirigenti vi è una deficienza assoluta, e quelli che hanno contatti con i Provveditorati alle opere pubbliche, con gli uffici periferici del Genio civile, devono essere a conoscenza che con l'esodo dei pensionandi, per effetto di una mancanza di continuità nelle assunzioni causata dall'avvenuta cessazione di tutti i concorsi, noi agli uffici del Genio civile e ai Provveditorati delle opere pubbliche, abbiamo deficienza di personale e non passerà qualche anno che ci troveremo di fronte ad una carenza che sarà dannosissima all'ordinamento dei nostri uffici. Questo si doveva dire tanto per il Ministero dei lavori pubblici come per altri Ministeri. Chi vi parla nell'agosto del 1945 propose alla sua amministrazione una assunzione straordinaria di funzionari che dovevano essere poi destinati a coprire i posti vacanti che si venivano a formare in successivi esercizi.

Io concordo perfettamente con l'onorevole Cappa per quanto riguarda l'assunzione di personale subalterno e di ordine, ma viceversa dico: abbiamo già perduto moltissimo tempo, pensate a rinforzare i quadri che sono stati depauperati, specie in questi ultimi tempi.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Faccio osservare che la legge dell'aprile 1948 impedisce qualsiasi assunzione, salvo casi di speciale necessità. Credo quindi che il Governo possa benissimo orientarsi nel modo che riterrà migliore. Non vedo quale difficoltà possa impedire l'approvazione dell'ordine del giorno così come è stato redatto dal senatore Ziino.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ordine del giorno del senatore Ziino contiene in gran parte delle raccomandazioni e degli inviti che il Governo non ha nessuna difficoltà ad accogliere, anche perchè corrispondono esattamente alla sua volontà di attrezzare opportunamente gli uffici, di decentrare per quanto possibile, di dare delle disposizioni le più chiare e più uniformi agli uffici periferici e di agevolare nei limiti massimi di possibilità le operazioni da compiersi da parte dei proprietari, degli enti, ecc. Per questa parte io non avrei niente da obbiettare e potrei accogliere l'ordine del giorno. Senonchè il senatore Cappa ha messo il dito sul punto debole dell'ordine del giorno stesso. Io non posso assolutamente accogliere la seconda parte della lettera *c)* laddove si dispone addirittura, attraverso un ordine del giorno — io vi prego di notare questo — la creazione di una nuova direzione, la trasformazione dell'ispettorato generale ecc. Ora mi pare che non

sia proprio questa la sede ed il caso per fare ciò. D'altra parte il senatore Ziino può tranquillizzarsi per quanto attiene all'Ispettorato della ricostruzione edilizia, perchè mi pare non perfettamente informato su ciò. L'Ispettorato non ha interferenze con altri uffici, è un ufficio autonomo che funziona abbastanza bene, non voglio dire ottimamente, perchè l'ottimo purtroppo difficilmente si raggiunge. Quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione. Anzi la sua proposta, sia pura alternativa, di aggregarlo ad una direzione generale verrebbe a diminuirne l'autonomia alla quale mi pare invece aspiri il senatore Ziino.

Quindi, concludendo, se posso accettare in linea di massima come raccomandazione l'ordine del giorno, dichiaro che lo faccio con esplicita riserva per la seconda parte della lettera *c)*.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io vorrei pregare gli onorevoli colleghi di consentire su quanto ha esposto il rappresentante del Governo. Infatti, per quanto riguarda le raccomandazioni, queste vengono fuori un po' come il frutto del sentimento comune dopo questa discussione fatta con tanta competenza. Per l'altra parte io mi permetto di ricordare, come antichissimo funzionario dello Stato, che sempre vi è stato, per la stasi nelle promozioni, malessere in tutti i gradi dei Ministeri. Fate le promozioni, e fate i concorsi per i posti vacanti nei gradi superiori! *(Approvazioni)*.

Voi dite che non c'è gente preparata, ma, signori, c'è quella che io chiamo la grazia dello Stato, che sarebbe poi, il senso di responsabilità di coloro che assumono delle funzioni superiori. Ci vuole un po' di coraggio e se è vero che i vecchi vanno a casa, è bene che vadano a casa nel modo migliore, ma lasciate che si riempiano quei vuoti paurosi che ci sono in tutti gli elenchi dei funzionari dello Stato. Io so di un certo concorso — me ne sono occupato come chimico — per chimici presso il Ministero dell'industria. Il concorso è stato esaurito da parecchi mesi e i vincitori hanno già avuto la comunicazione da un mese e mezzo: i decreti stanno fermi perchè ancora non si ritiene opportuno di farli firmare dal Ministro perchè si ha paura di riempire quei tali vuoti che per noi che guardiamo dall'esterno sono paurosi e che forse esercitano una specie di ipnosi malefica su coloro che devono dirigere la pubblica cosa nei singoli Ministeri.

ZIINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIINO. Signor Presidente, con la prima parte dell'ordine del giorno io non ho inteso neanche lontanamente imporre al Governo l'assunzione di nuovo personale: io ho semplicemente inteso rivolgere una preghiera al Governo per ciò che mi sembra una necessità inderogabile e cioè di attrezzare gli uffici affinchè la legge che abbiamo testè discussa sia attuabile. Niente altro!

Circa poi le modalità, circa i mezzi per attrezzare questi uffici, io do ampia libertà, naturalmente — non potrebbe essere diversamente — al Governo; quindi la discussione su questa prima parte dell'ordine del giorno mi pare possa essere superflua con questo mio chiarimento. Mi rimetto al Governo: attrezzi il Governo come crede, nell'interesse dell'amministrazione e per rendere attuabile la legge, gli uffici necessari.

Per la seconda parte, per la lettera *c)*, io non ne faccio una questione. Il mio intendimento anche qui è che vi sia un organo superiore il quale sovraintenda a questa materia ormai così complessa, per la quale deve venire ora un testo unico, per la quale saranno presentate migliaia e migliaia di pratiche, affinchè le direttive in questa materia siano uniformi, siano rapide e si eviti, come spiegai da principio, che un ufficio del Genio civile faccia in una maniera e un altro faccia in maniera diversa. Se poi questo organo superiore, nell'intendimento del Governo, dovrà essere Direzione generale o qualche altra cosa, per me è del tutto indifferente. Quindi, io accetto l'emendamento all'ordine del giorno che ha chiesto l'onorevole Sottosegretario e mi compiaccio, che con questo emendamento, egli nel contenuto sostanziale dichiari di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole proponente accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, pongo in

votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Ziino, ed altri esclusa la seconda parte della lettera *c)* riguardante l'Ispettorato generale della ricostruzione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Invito la Commissione a voler procedere al coordinamento di tutto il testo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un Commissiario di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca:

Senatori votanti 197

Ebbero voti:

Guglielmone 102
Bocconi 27
Priolo 5
Ricci Federico 4

Voti dispersi: 8

Schede bianche: 49
Schede nulle: 2

Dichiaro eletto il senatore Guglielmone.

Mozione d'ordine.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, speravo che le evanescenti comparse e scomparse del Vice Presidente del Consiglio onorevole Piccioni e del Ministro della difesa Pacciardi avrebbero semplificato un pochino il mio compito. Lei per combinazione mi ha dato la parola in un momento in cui siamo in fase di scomparsa. Ho visto con vera meraviglia discutere una legge della importanza di quella che si è discussa adesso non solo in assenza del Ministro competente ma in assenza di un qualunque Ministro che rappresentasse la responsabilità del Governo, perchè, con tutto il rispetto e la stima che ho per l'onorevole Sottosegretario, devo ricordare che gli onorevoli Sottosegretari non sono neppure considerati dalla Costituzione e che la responsabilità di Governo si esaurisce nella persona dei membri del Governo cioè dei Ministri; i Sottosegretari possono sostituirli solo dove è ammesso dalla legge che li ha istituiti così come avviene per i Commissari di Governo che sono nominati quando si vuole delegare un Commissario a qualcosa di particolare.

Vorrei dire ora che la circolare fidecommissoria sull'emendamento dell'onorevole Ferrari potrebbe anche non essere accettata, ed il Sottosegretario si troverebbe scoperto nell'assicurazione che ha dato.

Adesso noi ci avviamo a discutere delle altre leggi in presenza di un Sottosegretario, cioè in assenza del Governo. Ora io penso che il Parlamento non possa sopportare nè accettare questa che non solo è una mancanza di riguardo ma che è anche in un certo senso una violazione delle leggi fondamentali dello Stato e della prassi costituzionale. *(Applausi dalla sinistra).*

CINGOLANI. Vedi chi ti applaude!

LUCIFERO. Non mi importa chi applaude, mi importa difendere il prestigio del Parlamento. Quindi prego il Governo assente e prego la Presidenza del Senato di comunicare al Governo che noi intendiamo discutere le leggi di fronte a dei rappresentanti responsabili del Governo e che questo noi lo facciamo non solo per la tutela del Parlamento, non solo per la tutela della legge, ma anche per la tutela del prestigio del Governo, perchè un Governo che ad un certo punto non sente la responsabilità di comparire davanti al Parlamento a sostenere le sue leggi, è un Governo che si mette fuori da una consuetudine che è stata sempre alla base della democrazia. *(Applausi da sinistra).* Io non intendo affatto di esagerare, ma si comincia così e poi non si sa dove si va a finire *(rumori dal centro)*; e il fatto stesso che voi interrompete vuol dire che in quello che io dico c'è qualche cosa di vero, perchè se avessi detto una sciocchezza l'avreste fatta passare nella più perfetta indifferenza. Ad ogni modo, chiedo, e credo che ne abbia il diritto, che le leggi al Senato sia-

no discusse in presenza del Governo che in questo momento è assente. *(Applausi da sinistra).*

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, io altre volte mi son fatto parte diligente nel chiedere al Governo che facesse assistere i Ministri, che non sono pochi, alle sedute del Senato, ma l'ho fatto con quella comprensione che tutti i senatori hanno di quelle che possono essere particolari situazioni in cui si trovino per avventura i Ministri e l'ho fatto anche, me lo permetta l'onorevole Lucifero, con quel senso del limite a cui tutti dobbiamo ispirarci, da qualunque parte della Camera parliamo, pronunziando delle parole che non siano più grandi dell'argomento per il quale vengono pronunziate. Noi abbiamo qui dei Sottosegretari di Stato, i quali, se è vero che nella Costituzione sono quello che sono, che cioè non sono considerati...

LUCIFERO. Nella Costituzione non ci sono.

CINGOLANI. È una cosa molto curiosa che, anche se nella Costituzione non ci sono, gli appetiti si scatenano tanto violentemente quando ci sia qualche posto disponibile. È una cosa straordinaria questa che dovrebbe far pensare. *(Interruzioni da sinistra).* Ma onorevoli colleghi, quando eravate al Governo, anche voi facevate così.

MANCINI. Sono cose vostre queste.

CINGOLANI. Tu sei stato Ministro e chissà quante preoccupazioni hai dato a chi era ansioso di dividere con te il pesante lavoro del Ministero. Sta di fatto però che oggi qui sono stati presenti, sia pure non continuamente, vari Ministri. È stato presente l'onorevole Pella, l'onorevole Piccioni e l'onorevole Pacciardi. D'altra parte, anche l'onorevole Tupini non è andato a giocare a palline al vicolo del Moro ma è fuori per ufficio pubblico ed è stato qui molto zelantemente presente fino a tutta la discussione generale e anche dopo. Ricordo che due giorni fa, pur essendo avvenute nel mattino le nozze del figlio, il Ministro Tupini è intervenuto alla seduta del pomeriggio e per questo suo gesto ebbe a raccogliere, anche i vostri elogi *(indica la sinistra).* Non drammatizziamo perciò. La discussione è andata bene, mi pare, ed abbiamo finito con la approvazione unanime di un ordine del giorno. Possiamo far nostra certamente la preghiera dell'onorevole Lucifero, ma egli consenta che noi, pur accettando di far nostra la preghiera che la Presidenza del Senato potrà rivolgere al Ministro, togliamo tutto quello che di apocalittico è contenuto nella fine del suo discorso e rimaniamo a quella che è la comune prassi, per cui i Sottosegretari sono nostri colleghi ma più di noi immersi nel loro lavoro a lato del Ministro e quando sono qui, non sono entità metafisiche ma funzionari di Stato che rispondono, come hanno sempre risposto, alle loro funzioni. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Desidero anch'io esporre in proposito il pensiero della Presidenza. Io credo che i Membri del Governo debbano esser presenti in Senato e soprattutto credo che quando si discutono le leggi, il Ministro competente debba essere presente. Però nel caso attuale faccio notare che il Ministro Tupini ha assistito a tutta la discussione generale del disegno di legge, ha parlato a chiusura della discussione stessa ed ha assistito anche alla discussione dei primi articoli. Oggi non è potuto intervenire ed il Sottosegretario mi ha detto che l'avrebbe sostituito lui che era autorizzato dal Ministro a seguire la discussione degli articoli. In questa situazione io ho ritenuto di poter proseguire. Ricordo però, che ieri a proposito di un disegno di legge che interessava il Tesoro e sul quale vi erano anche degli emendamenti, io ho sospeso la seduta perchè il Ministro era assente: il Ministro Pella venne qui e noi discutemmo la legge. Ho detto questo per rilevare che tutte le volte in cui la dignità del Senato possa essere, non dico offesa, ma offuscata dalla mancanza del Governo, io mi riterrò in dovere di sospendere la seduta ed esigere che il Ministro sia presente. Oggi però, considerate le circostanze a cui ho accennato, mi era parso che si potesse derogare dalla norma che mi ero proposto; e vedo infatti che il Senato ha proseguito in maniera proficua i suoi lavori.

MANCINI. Noi dobbiamo rendere plauso all'onorevole Sottosegretario Camangi, per il modo veramente lodevole con il quale ha sostenuto la discussione della legge.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io non volevo dire nulla di apocalittico ma volevo dire quello che ho detto e che non è apocalittico. Ma desidero farle notare signor Presidente, che forse se c'è una discussione della legge, è proprio quella sugli articoli e non quella generale. Adesso noi ci accingiamo a discutere delle altre leggi, di nuovo in assenza di un Ministro e di fronte ad un Sottosegretario, che non si può offendere, perchè egli sa quanto lo stimo e come lo vorrei veder Ministro. Noi stiamo creando pian piano una prassi ed è una prassi, signor Presidente, che a mio parere ci declassa. Quindi non credo che convenga al Senato di discutere oggi la seconda e la terza legge in assenza del Governo e in presenza soltanto di un Sottosegretario, perchè il Sottosegretario non può avere delega mentre il Governo, attualmente, è assente.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Io non ho nulla da eccepire alla questione della tradizione che è stata invocata e rendo omaggio al legittimo desiderio del Senato di veder presenti i Ministri. Però faccio appello alla comprensione del Senato sulle condizioni attuali. Il Ministro degli esteri è stato circa un mese all'estero e deve ripartire fra due giorni.

LUCIFERO. Basta che sia presente un Ministro.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Quando si tratta di argomenti specifici, la presenza materiale di un Ministro che non conosce il progetto di legge, e non è quindi preparato a discutere, è inutile.

Voci dalla sinistra. Può venire il Presidente del Consiglio.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Io faccio presente il problema delle difficoltà materiali in cui si trovano i Ministri ad essere presenti in tutti i momenti. Se si ritiene che questa presenza sia necessaria, debbo fare appello alla Presidenza del Senato perchè prenda accordo con la Presidenza della Camera in modo che non ci siano contemporaneità di discussioni che impegnino lo stesso Ministro. Ci sono poi, impegni ministeriali che richiedono la presenza del Ministro. L'onorevole Sforza deve partire per Londra fra due giorni e deve preparare il suo lavoro. Questi progetti non potrebbero essere discussi che tra un mese.

LUCIFERO. Basta che sia presente un membro del Governo che possa avallare gli impegni assunti dal Sottosegretario.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Faccio presente all'amico Lucifero che all'O.N.U. c'è il Sottosegretario Gromiko che impegna un grande Stato come la Russia.

LUCIFERO. Ha delle credenziali.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Pur concordando in linea id massima nelle deplorazioni del senatore Lucifero, vorrei far notare che prima di lamentarsi nei riguardi dei Ministri per la loro assenza, bisognerebbe che i senatori, sentissero il dovere di essere presenti in numero maggiore di quanto non lo siano stati per la discussione di importanti disegni legge, come quello della emigrazione e quello sul piano E.R.P. Il prestigio del Senato si difende anche intervenendo in maggior numero alle sedute, in cui si agitano gravi problemi che interessano il Paese.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio e ai Ministri del lavoro, dell'industria e dei lavori pubblici per sapere quali provvedimenti si intenda prendere a favore della popolazione lavoratrice di Portoferraio, sulla base delle rilevazioni della Commissione ministeriale inviata in loco durante il mese di aprile.

BARONTINI, MORANDI, PICCHIOTTI.

Mi riservo di domandare al Governo quando intende discutere questa interpellanza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISORI, *segretario:*

Al Ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la vita alle Facoltà di scienze politiche.

CIASCA.

Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri, per sapere se non ritengano opopportuno che l'Italia partecipi alla commemorazione centenaria di Wolfango Goethe, come primo passo per la necessaria e sollecita ripresa dei nostri rapporti culturali con la Germania e coi paesi dell'Europa settentrionale.

CIASCA.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare circa i noti incidenti causati a Lavello in seguito alle dimostrazioni relative al Patto Atlantico.

CIASCA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti, concreti e di rapida attuazione, si intendano finalmente adottare al fine di vedere urgentemente definite le innumerevoli vertenze tuttora in corso presso i Commissariati per gli usi civici.

Ciò perchè è generalmente sentita la necessità di tali sollecite definizioni — specie agli effetti della riforma agraria, nonchè di tante possibili trasformazioni agrarie e fondiarie — tanto che in proposito il Senato, in sede di approvazione del bilancio dell'Agricoltura 1948-49, votò persino un ordine del giorno, che peraltro non risulta abbia avuto apprezzabile ascolto da parte degli organi di Governo e particolarmente da parte del Ministro del tesoro, competente per l'erogazione degli indispensabili mezzi finanziari molte volte invano richiesti.

LANZETTA, PRIOLO.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere la sorte dello schema di provvedimento in base al quale viene fissata al personale addetto ad istituzioni antitubercolari una indennità di profilassi antitubercolare.

BAREGGI.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica, alle ore 10, col seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti